SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA —

93° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE	Brambilla Pag. 5259
	* Colombo, Ministro del tesoro 5256, 5262
Annunzio di presentazione Pag. 5251	DI Prisco
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	MARTINELLI
Seguito della discussione e approvazione: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 » (444) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI Annunzio di interpellanze
l'esercizio finanziario 1967 » (445) (Approvato dalla Camera dei deputati): PRESIDENTE	N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

28 FEBBRATO 1969

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,20).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MINNOCCI, BUZIO e ARNONE. — « Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » (525);

GIANQUINTO, RENDA, FABIANI, VENANZI, ROMANO, BERTOLI, BONAZZOLA RUHL VALERIA, PIRASTU, BORSARI e LI CAUSI. — « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia » (526):

ADAMOLI, ANTONICELLI, ALBARELLO, CAVALLI, BERTONE, AIMONI, GIANQUINTO, PIRASTU, VIGNOLO e ORLANDI. — « Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di "coadiutore tecnico" degli agenti delle Ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di "sorveglianti ai lavori" » (527).

Arnone. — « Attribuzione della qualifica impiegatizia ai messi comunali e provinciali » (528).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Tanga e Ricci. — « Provvidenze per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, finanziamento per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali e annesse pertinenze » (267), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Cifarelli ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: «Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno» (301).

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 » (444) (Approvato dalla Camera dei deputati) e: « Rendiconto generale dell'Ammi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

nistrazione dello Stato per l'esercizio 1967 » (445) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 » e: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1967 », già approvati dalla Camera dei deputati.

Procederemo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 444 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Resta inteso che le tabelle relative ai singoli stati di previsione, le appendici e gli elenchi si intendono approvati — salvo gli eventuali emendamenti — con l'approvazione degli articoli che li riguardano.

Resta altresì inteso che l'approvazione di emendamenti che variano gli stanziamenti dei capitoli comporta l'approvazione delle conseguenti variazioni ai totali delle categorie, delle rubriche, delle sezioni e dei titoli, ai riassunti, nonchè al quadro generale riassuntivo e agli allegati a questo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORTORA, Segretario:

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1969, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte del senatore Bertoli e di altri senatori è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura. TORTORA, Segretario:

Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1)

Aumentare le previsioni di entrata di 500 miliardi così ripartiti:

	da lire	a lire
Cap. 1003	 1.410,000.000.000	1.460.000.000.000
Cap. 1004	 300.000.000.000	320.000.000.000
Cap. 1005	 240.000.000.000	250.000.000.000
Cap. 1009	 80.000.000.000	85.000.000.000
Cap. 1011	 110.000.000.000	113.000.000.000
Cap. 1201	 330.000.000.000	340.000.000.000
Cap. 1202	 1.900.000.000.000	2.200.000.000.000
Cap. 1205	 260.000.000.000	262.000.000.000
Cap. 1216	 97.000.000.000	100.000.000.000
Cap. 1217	 105.000.000.000	107 000.000.000
Cap. 1218	 175.000.000.000	185.000.000.000
Cap. 1401	 42.000.000.000	43.000.000.000
Cap. 1402	 28.000.000.000	29.000.000.000
Cap. 1409	 1.390.000.000.000	1.415.000.000.000
Cap. 1411	 120.000.000.000	125.000.000.000
Cap. 1451	 72.000.000.000	75 000.000.000
Cap. 1453	 250.000.000.000	260.000.000.000
Cap. 1460	 22.000.000.000	25.000 000.000
Cap. 1601	 688.600 000.000	698.600.000.000
Cap. 1801	 180.000 000.000	195.000.000.000
Cap. 2302	 13.000.000.000	14.000.000.000
Cap. 2355	 per memoria	4.000.000.000
Cap. 2955	 45.200.000.000	47.200.000.000
Cap. 2958	 35.200.000.000	40.200.000.000

1. 1 BERTOLI, DI PRISCO, STEFANELLI, SOLIANO, PIRASTU, MACCARRONE Antonino, Antonini, Orlandi

PRESIDENTE. Il senatore Soliano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S O L I A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'origine del nostro emendamento non è nel desiderio di un eccessivo fiscalismo o in una malcelata intenzione di mettere più tasse a chi ne paga già tante, ma in una conseguente visione dell'entrata che ci induce a non ritenere congrue le previsioni fatte; visione che si basa sia sulle previsioni del 1969, sia sull'andamento delle entrate degli esercizi precedenti. Questo lo vogliamo ripetere con chiarezza affinchè non rimangano i benchè minimi dubbi.

93ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Vogliamo che si chiami a far pagare le imposte e le tasse chi sfugge parzialmente o totalmente. Vogliamo che venga applicata almeno un po' più di giustizia fiscale, perchè questo si può e si deve fare anche se la riforma, quel mito a cui tutto si rimanda, tarda in modo ecessivo a venire.

Riteniamo che con un preciso impegno di bilancio finalmente si sia costretti a fare qualcosa di più. Nel mentre vengono denunciati vari amministratori comunali e chiamati a rispondere in proprio per non aver tratto dai contribuenti, in sede di applicazione di taluni tributi, tutto quello che i contribuenti stessi per legge avrebbero dovuto dare.

Su che cosa si basano i calcoli per maggiori entrate tributarie? Essenzialmente su quattro elementi fondamentali: sulle previsioni dell'andamento delle attività produttive e dei consumi; sulle previsioni di aumento del reddito nazionale; sugli accertamenti derivanti da un migliore maggior lavoro dell'amministrazione finanziaria; su nuovi provvedimenti tributari. Esiste poi un quinto elemento che è l'andamento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.

Sui primi due elementi si è soffermato con larghe e documentate illustrazioni il mio compagno senatore Bertoli sia in Commissione che qui in Aula, per cui non ritengo necessario ripetere ora simili tesi la cui validità per me è indiscussa; e lo è anche se il relatore ha tentato di confutarle nella sua relazione per sostenere l'inamovibilità delle previsioni di bilancio, senza tenere nel dovuto conto i diversi tempi di presentazione del bilancio al Parlamento e della sua discussione che hanno fatto sì che si possa oggi discutere con maggiore cognizione di causa.

In questo momento, per esempio, esaminiamo il bilancio mentre il Governo ci ha detto, con due disegni di legge presentati, che ci sono stati nel 1968 261 miliardi e 160 milioni di maggiori entrate. Di ciò il Governo non poteva ovviamente tener conto il 31 luglio 1968, ma non può non tenerne conto il Parlamento oggi.

Ora, respingere il tutto, come ha fatto il relatore, per ancorarsi ad una prudente e ragionevole evoluzione delle entrate non è giusto, perchè se l'ipotesi da noi formulata è valida — e lo è, visto che anche il Governo ad essa si rifà nel formulare le sue previsioni — allora bisogna accettarla. Affermare che è valida solo nella misura in cui il Governo lo ritiene a suo arbitrio, significa che il Governo modifica in diminuzione la sua stessa ipotesi e che ne fa un uso diverso a seconda che voglia far apparire una cosa o l'altra.

Vuole forse il Governo, come negli anni scorsi, usare delle maggiori entrate come massa di manovra di una sua politica sottratta al Parlamento, il quale non viene a conoscere le maggiori entrate se non quando il Governo stesso le ha già destinate? Si tratta di una pratica da noi più volte denunciata e contestata e che è stata modificata soltanto nei tempi di presentazione della nota di variazione al Parlamento che nel passato avveniva con ingiustificabili ritardi. D'altra parte l'indice di elasticità delle entrate tributarie previste per il corrente anno è al di sotto dell'indice fissato dal programma quinquennale, mentre — è lo stesso relatore che ce lo dice - tale indice è stato superato nel 1967 e nel 1968, dimostrandosi non infondata la nostra tesi volta ad aumentare detto indice del programma che abbiamo sostenuto in occasione del dibattito sulla legge di approvazione del programma stesso.

La nostra proposta dunque ha valido fondamento; richiama ad una coerente visione dell'andamento dei tributi e delle ipotesi del piano, dalle quali anche in questo caso il Governo vuole uscire. E la validità dello emendamento si rileva ancora di più venendo a considerare gli altri due elementi base per calcolare le maggiori entrate, e per primo la più attenta azione dell'amministrazione finanziaria.

Nel settore dell'imposizione diretta sono giacenti diverse migliaia di dichiarazioni uniche la cui definizione non solo si può, ma si deve stimolare con adeguate iniziative tese a migliorare l'efficienza dei servizi dando anche precise direttive. Questo arre-

28 Febbraio 1969

trato cronico produce danni non indifferenti all'erario oltre alle giuste ed inevitabili rimostranze dei contribuenti che non riescono più a tenere il conto delle imposte pagate o da pagare.

Nel settore delle tasse e delle imposte dirette la situazione è ancora peggiore. Mi limiterò ad un solo esempio. Presso gli uffici civili di Milano si calcola esistano circa 14 mila atti in cosiddetta sofferenza, non definiti, a cui vanno aggiunte altre migliaia di denunzie di successioni. Si calcola che tutto questo, ove definito, possa produrre un'entrata di 100 miliardi. Ma la definizione tarda a venire nonostante le reiterate proposte avanzate al Ministero delle finanze, tese a facilitare il lavoro.

Ho citato solo l'ufficio di Milano. Ma quale sarà la situazione di tutti gli uffici del Paese? A questo proposito sarebbe utile ed interessante che il competente Ministro accompagnasse la discussione sul bilancio con dati precisi sulla situazione delle pratiche giacenti presso gli uffici ed ancora da definire.

A tutto questo si aggiunga il contenzioso. I dati certi al 31 dicembre 1967 davano giacenti presso le commissioni centrali per le imposte dirette 270 mila ricorsi, presso le commissioni per le imposte indirette 230 mila ricorsi, presso gli uffici del registro 680 mila ricorsi, presso gli uffici delle imposte 210 mila ricorsi, per un totale di circa 1 milione e 400 mila ricorsi non definiti e di centinaia e centinaia di miliardi di imposte e di tributi che sono tenuti fermi.

La situazione nel 1968 non è migliorata. Sono settori questi alla cura dei quali è necessario dedicare particolare attenzione e le ragioni sono troppo ovvie. E il Governo, se vuole, dispone degli strumenti idonei. Il contenzioso trascurato, che ha raggiunto un livello pauroso (che a mia memoria non ha precedenti nell'amministrazione finanziaria), si trasforma inevitabilmente in una fabrica di amnistie e condoni. I ritardi delle definizioni, noti a certi contribuenti, non sono che un incentivo al ricorso con tutti i pregiudizi che ne derivano, mentre chi paga è obbligato a pagare di più per sostituir-

si a chi ricorre bloccando così grosse fette di tributi.

Sull'ultimo aspetto del problema, cioè i nuovi provvedimenti fiscali, non spendiamo parola, perchè è già sufficiente quanto già detto.

Per queste ragioni dunque ci auguriamo l'accoglimento del nostro emendamento. Con esso si vuole, ripeto, non mettere nuove e più imposte, ma considerare giustamente l'andamento di quelle in corso di applicazione, oltre ad una efficiente e più corretta applicazione dei tributi in quei settori, in specie i più grossi contribuenti, verso i quali la politica fiscale attuale si presenta particolarmente comprensiva e tenera e perciò stesso iniqua. Bisogna inoltre far sì che provvedimenti altamente sociali, quali quello dell'aumento delle pensioni, possano trovare la giusta copertura, evitando ingiusti nuovi tributi che, almeno per ora, non si rendono necessari. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U G N O, relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 444. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non ripeterò le argomentazioni che ho già addotte al riguardo della proposta del senatore Bertoli e che adesso ha ribadito con un emendamento il senatore Soliano: argomentazioni del resto che nella relazione scritta e nella replica ho anche dimostrato abbastanza diffusamente.

Qui voglio soltanto sottolineare l'ecletticità della proposta, direi, la sua assurdità proprio in quanto un bilancio di previsione va considerato nel momento in cui è redatto, che è unico nel tempo perchè la legge va presentata sempre entro il 31 luglio di ogni anno e non nel momento dell'approvazione, che varia ogni anno e varia da ramo a ramo del Parlamento, ma soprattutto perchè, se a distanza di alcuni mesi dalla presentazione del bilancio si avvertono sintomi che possono migliorare o peggiorare eventualmente le entrate, non bisogna di-

28 Febbraio 1969

menticare che il periodo che interessa direttamente il risultato delle previsioni è interamente o quasi un futuro che deve ancora svolgersi e realizzarsi e che è legato a tante circostanze, a tanti avvenimenti anche internazionali che nessuno può esattamente prevedere. Se è vero che ad alcuni mesi dalla presentazione...

TERRACINI. Allora perchè si fanno le previsioni?

Z U G N O, relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 444. Perchè si fanno nel momento in cui si compila il bilancio di previsione.

T E R R A C I N I . Lei sta dicendo che non si possono fare perchè sono nel futuro.

Z U G N O, relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 444. No, si possono e si devono fare purchè siano anche comparabili sempre in un determinato momento voluto dalla legge e non devono variare di anno in anno in relazione al diverso tempo di approvazione che ne dà il Parlamento, perchè se si approva il bilancio a novembre, per esempio, abbiamo certe previsioni, mentre, se si approva a febbraio, come in questo caso, abbiamo delle previsioni diverse per cui accettando tale criterio avremmo dei bilanci che sono incomparabili fra di loro per eterogeneità di dati.

TERRACINI. Ma le previsioni si fanno nel mese di luglio, sia che siano valide, sia che siano sbagliate; lei deve dimostrare che sono valide.

Z U G N O, relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 444. Ma dal momento che sono delle previsioni vuol dire che non sono nè valide nè sbagliate, ma affidate ad alcune ipotesi che vengono previste in un determinato momento.

TERRACINI. Si tratta di scegliere le ipotesi; sono ipotesi sbagliate quelle che lei sta facendo.

PRESIDENTE. Senatore Zugno, la invito a continuare il suo discorso.

Z U G N O , relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 444. Dicevo che se è vero che dopo alcuni mesi dalla presentazione del bilancio questo manifesta sintomi di miglioramento, nessuno può azzardare, anche se tutti ce lo auguriamo, affermazioni di risultati finali, profondamente diversi, come quelli appunto che dovrebbero prevedersi con l'emendamento, rispetto a quelli che sono stati previsti nel bilancio.

Modificare le previsioni quando l'esercizio è appena iniziato sarebbe non solo motivo di confusione rispetto ai dati analoghi dei precedenti e futuri bilanci di previsione, ma estremamente pericoloso e certamente imprudente rispetto agli effettivi risultati finali. Ho già dimostrato come nel bilancio del 1968 la voce più importante dell'entrata relativa alle tasse ed imposte sugli affari abbia dato un risultato inferiore di ben 75 miliardi rispetto alle relative previsioni e lo stesso è avvenuto nel 1967 per le entrate dei monopoli per 17 miliardi in meno del previsto per le imposte sulla produzione, sui cosumi e le dogane e per 46 miliardi in meno del previsto per le tasse e imposte sugli affari. (Interruzione del senatore Terracini). Eppure se lei, senatore Terracini, avesse applicato a questi esercizi il sistema che vorrebbe introdurre il senatore Bertoli anche per quegli esercizi, anche per quei gruppi di imposte, lei avrebbe previsto un aumento contro un accertamento definitivo inferiore a quello stesso previsto. (Interruzione del senatore Terracini). Del resto poichè nessuno può pretendere che sia possibile una coincidenza perfetta fra previsione e risultato finale l'attendibilità delle cifre indicate nei nostri bilanci di previsione risulta evidente dal fatto che negli scorsi esercizi si sono avute differenze di 78 miliardi nel '65 pari all'1,3 per cento rispetto alle entrate complessive, di 222 miliardi nel '66, di 261 miliardi nel '68 ben lontane quindi non soltanto dai 500 miliardi proposti dall'emendamento, ma a maggior ragione dai 1.100 miliardi proposti come aumento di spesa in tutti gli altri emendamenti. La proposta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

di un aumento delle entrate di 500 miliardi nel '69 è quindi comunque infondata ed inaccettabile. Per questo il parere del relatore è decisamente contrario. (*Applausi* dal centro).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* C O L O M B O , Ministro del tesoro. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io vorrei, col permesso dell'onorevole Presidente, rispondendo o chiarendo la posizione del Governo su questo primo emendamento, in pratica chiarirla sugli altri emendamenti. Quindi avverto che poi, successivamente, sarà molto sintetico, anzi risponderò con un sì o con un no nell'esprimere l'avviso del Governo. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Certamente sarà un no soltanto, ma ne darò le motivazioni.

Questo complesso di emendamenti porta a questa conclusione: cioè, da una parte, col primo emendamento testè illustrato si tende ad accrescere il volume delle entrate di circa 500 miliardi, dall'altra con un emendamento successivo si diminuisce di 116 miliardi la spesa del bilancio della Difesa. Poi si aumenta la spesa per un complesso di 983 miliardi. Allora l'operazione che è contenuta in questi emendamenti porta tre conseguenze: un aumento della spesa, una previsione di aumento dell'entrata, una diminuzione della spesa nel bilancio della difesa e un aumento del deficit. Noi siamo contrari al complesso degli emendamenti: al primo emendamento, che è stato in questo momento esposto, che vorrebbe aumentare l'entrata di 500 miliardi, siamo contrari per le ragioni che ho già spiegato, del resto, in Commissione. Qual è il criterio che noi abbiamo seguito quest'anno per l'accertamento del volume delle entrate? Noi abbiamo preso come base un aumento del reddito del 5,5 per cento e devo dire che, nel prendere come base questo aumento del reddito, al momento in cui abbiamo compilato il bilancio, siamo andati al di là di quelli che erano i prevedibili risultati che si sarebbero avuti per l'anno 1968; tanto è che, senza in questo momento accennare ad una valutazione definitiva del reddito del 1968, noi già possiamo dire che questo reddito si aggira intorno al 5,2-5,3 per cento, quindi inferiore al dato che abbiamo preso come base per il 1969.

Poi, abbiamo adottato un adeguamento del coefficiente monetario del 2,8 mentre per l'anno 1968 avevamo preso come adeguamento del coefficiente monetario il 2,5. E avverto fin da questo momento gli onorevoli senatori che la nostra previsione di adeguamento del coefficiente monetario per il 1968 si è realizzata solo in parte e potrei dire, sotto un certo profilo per fortuna, perchè c'è stata una stabilità dei prezzi superiore a quella che prevedevamo. L'adeguamento del coefficiente monetario del 1968 è dell'1,3 per cento. Infine l'indice di elasticità, che nel programma è previsto dell'1,1, lo abbiamo accresciuto all'1,23.

Come si vede, dunque, nelle previsioni dell'entrata noi siamo stati piuttosto larghi, non siamo stati restrittivi. Si dice: ma nella relazione previsionale (ed è questo l'argomento di maggiore importanza che è stato evocato dal senatore Bertoli in Commissione ed anche nella esposizione che è stata fatta qui) voi avete previsto, o avete auspicato, direi meglio, che l'anno 1969 possa essere un anno che abbia un aumento del reddito che vada fino al 6 o al 7 per cento.

Ma, mentre ciò che abbiamo inserito nella relazione previsionale e programmatica può essere considerato un punto di arrivo ottimale a cui noi vorremmo arrivare al momento delle previsioni ed anche in questo momento, io non mi sentirei di dire che possiamo o dobbiamo prendere come per il calcolo dell'entrata quello che è un auspicio, piuttosto che una previsione.

Ecco la ragione per la quale, lasciando intatti i termini su cui noi abbiamo poggiato le nostre previsioni, non possiamo accettare un incremento delle entrate che, con questi elementi, non avrebbe nulla a che fare.

Allora, se vogliamo fare delle previsioni, senatore Terracini — ho visto che era su questo che lei particolarmente prima discuteva e interrompeva il relatore — e non

28 Febbraio 1969

degli auspici, dobbiamo cercare di restare con i piedi per terra, cercando di essere molto vicini alla realtà quale si presenta in questo momento. Se poi migliora, è un altro problema.

C'è una questione ancora che può essere posta. Nel 1968, rispetto al 1967, vi è stato un incremento delle previsioni di entrata. Dico subito che questo incremento non è gran che, perchè si tratta di 267 miliardi di cui 56 derivanti da nuove imposizioni fiscali. Quindi l'aumento è di 211 miliardi.

Ma questi incrementi non sempre sono legati alla lievitazione del reddito e quindi all'aumento delle entrate in ragione della lievitazione del reddito, ma derivano invece dagli sfasamenti che tra anno ed anno si verificano in materia di accertamento delle imposte, soprattutto delle imposte dirette, che alcune volte vengono spostate all'anno successivo per via di quella infinità di ricorsi o di posizioni dubbie o da definire che non sempre vengono definite nel corso dell'anno.

Ecco la ragione per la quale, pur tenendo conto che vi può essere un margine di elasticità nelle previsioni, non possiamo scontarle in anticipo perchè non sappiamo se tutto si verificherà secondo quello che noi in questo momento potremo ritenere esatto di prevedere.

Concludo: la previsione dell'entrata è larga, ma sempre ispirata ad una certa prudenza. Se accettassimo i criteri dell'opposizione, noi andremmo ad di là di quello che si può considerate in questo momento come realmente legato alla realtà.

S O L I A N O . Onorevole Ministro, la funzionalità dell'amministrazione finanziaria è un dato sul quale, nel calcolo delle maggiori entrate, lei non ha dato nessuna risposta.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Lei vorrebbe che io scontassi nella previsione di entrata una maggiore funzionalità dell'Amministrazione finanziaria? Allora le dico subito che io preferisco accertare le conseguenze di questa maggiore funzionalità e non darla scontata in anticipo perchè altrimenti lei spenderebbe quello che non

ha, cioè farebbe i calcoli su quanto ancora non ha e che non si può prevedere.

S O L I A N O. Ma questo è scritto nel bilancio.

A D A M O L I . Il bilancio è tutto così.

COLOMBO, Ministro del tesoro. Sta parlando di un'altra questione; cioè quale sia la portata di una maggiore funzionalità dell'amministrazione finanziaria sul miglioramento delle entrate. Questa maggire funzionalità certamente c'è stata tra il 1967 e il 1968, infatti ci sono stati dei miglioramenti. Quale sarà quello che si verificherà tra il 1968 e il 1969 noi cerchiamo di non tradurlo in cifre, perchè sarebbero delle cifre avventate in questo momento e noi facciamo dei calcoli in relazione ai criteri che tra l'altro il Parlamento ha accettato quando ha approvato il piano. Nel piano infatti sta scritto che il calcolo delle entrate deve essere fatto su di una previsione del reddito, sull'adeguamento del coefficiente monetario e sull'indice di elasticità che viene calcolato dell'1,1 e che noi invece abbiamo calcolato in modo ancora più ampio.

È inutile dire poi che non possiamo accettare, per delle comprensibili ragioni, una riduzione del bilancio della difesa nella misura in cui verrebbe ridotto con gli emendamenti, cioè di 116 miliardi: le ragioni d'altronde non devo illustrarle io. È nostro dovere, accanto agli altri doveri che abbiamo, anche quello di tutelare l'integrità della Nazione e di mantenere l'efficienza delle Forze armate: E dobbiamo dirlo con grande chiarezza: fino a quando non si verificherà una situazione internazionale che consenta di guardare con sicurezza e con tranquillità al futuro, noi abbiamo, come maggioranza e come Parlamento nella sua integrità, la responsabilità di mantenere, nei limiti in cui possiamo e compatibilmente con la nostra situazione economica, la efficienza delle Forze armate.

TERRACINI. Onorevole Ministro, mi perdoni. Volevo solo farle osservare che l'Inghilterra proprio con il bilancio di que-

28 FEBBRAIO 1969

sto anno ha diminuito gli stanziamenti per la difesa.

MARTINELLI. Anche l'Unione Sovietica, però al contrario.

TERRACINI. Le porterò i giornali inglesi!

MARTINELLI. Perchè, sono la sua fonte d'informazione? Lei ha certamente una conoscenza diretta.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Senatore Terracini, adesso io non vorrei, anche per ragioni di competenza, addentrarmi in una discussione di merito su questo tema, però mi consenta di farle osservare che qualunque riduzione possa essere fatta da parte dell'Inghilterra in materia di spesa militare, il punto di partenza è tale che non è affatto compatibile con il punto di partenza italiano. Basta quindi stabilire questa diversità di posizioni per comprendere qual è il raffronto.

Inoltre le dirò di più: le dirò che la situazione dell'economia inglese è tale in questo momento — e la domanda interna rispetto alle possibilità effettive e la incidenza della situazione interna sulla bilancia dei pagamenti — che un provvedimento di questo genere, anche quando andasse incontro a dei rischi sul piano della difesa totale, sarebbe giustificato dal superamento di una situazione veramente difficile qual è quella che l'Inghilterra ha per la difesa della sua moneta e per l'equilibrio dei suoi conti con l'estero. Quindi sono delle posizioni completamente diverse che non vanno chiamate in causa.

Vorrei infine aggiungere che l'aumento del deficit, che è incluso o è implicito nelle proposte fatte dall'opposizione, non è nemmeno esso accettabile. Ricordo che noi abbiamo accresciuto il deficit quest'anno: lo abbiamo accresciuto nelle previsioni responsabilmente. È vero che, come corrispettivo di questo aumento del deficit, non c'è una maggiore spesa, ma vi è invece un movimento di capitali e cioè il rimborso dei prestiti che noi abbiamo aggiunto integralmen-

te al deficit dell'anno precedente; ma oltre questo io credo che noi non potremo andare, senza pregiudicare sostanzialmente quell'equilibrio che ha la sua influenza sulla stabilità interna, sulla stabilità monetaria e sull'equilibrio dei nostri conti con l'estero.

Quanto poi al finanziamento di alcune esigenze concernenti le pensioni, abbiamo presentato al Parlamento, ed io ho avuto l'onore di illustrarlo alla Camera dei deputati l'altro giorno, un piano finanziario equilibrato, completo, che il Parlamento è messo in condizioni di poter discutere, approvare o respingere, ma comunque il Governo è stato in grado di presentare il finanziamento di tale esigenze.

Ci sono 300 miliardi di maggiori spese che vengono dedicate per il risanamento dei comuni: 200 miliardi per i bilanci comunali e 100 miliardi per le aziende munipalizzate. Anche per questo devo dire che si trova dinanzi al Parlamento un provvedimento presentato nell'altra legislatura, ripresentato in questa e migliorato, che aumenta le entrate correnti dei comuni attraverso la proroga di una imposta che fu messa per le esigenze delle alluvioni, migliora la distribuzione dell'IGE, porta alcune norme che dovrebbero contenere in qualche modo le spese correnti dei comuni, istituisce la cassa di credito comunale presso la Cassa depositi e prestiti, in modo da poter consentire di finanziare non solo il deficit, ma anche le anticipazioni sui deficit che vengono fatte dai comuni. Voglio dire cioè che una parte notevole di queste esigenze è già prevista in leggi che sono davanti al Parlamento.

Per tutte queste ragioni e con il consenso dell'onorevole Presidente, anticipo la posizione del Governo che, essendo contraria a questo primo emendamento ed essendo contraria al secondo emendamento cioè quello che diminuisce le spese della Difesa, è per conseguenza contraria a tutti gli aumenti di spesa che ne derivano. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamenti n. 1.1, presentato dai sena-

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

tori Bertoli, Di Prisco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Poichè i successivi emendamenti presentati agli articoli 3, 82 e 121 condizionano la determinazione del totale generale della spesa, è necessario per ora accantonare lo articolo 2, che sarà votato successivamente.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte dei senatori Bertoli e di altri senatori è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

- Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tabella 2)

Capitolo n. 3523. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 5).

Aumentare lo stanziamento da lire 384.499,9 milioni a lire 1.144.554,9 milioni.

Conseguentemente inserire nell'Elenco n. 5 le seguenti voci:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

concorso all'onere derivante al « Fondo sociale » presso l'INPS per l'aumento delle pensioni di vecchiaia: 700 miliardi.

- Ministero della pubblica istruzione:

assegnazione gratuita dei libri di testo e del materiale didattico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: 60 miliardi.

- Amministrazioni diverse:

integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti: 15 milioni;

istituzione di un assegno vitalizio di benemerenza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti: 40 milioni.

Capitolo 5381. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 6).

Aumentare lo stanziamento da lire 105.732 milioni a lire 405.732 milioni.

Conseguentemente inserire nell'elenco n. 6 le seguenti voci:

- Ministero dell'interno:

provvedimenti per il risanamento della situazione debitoria dei Comuni e delle Province: 200 miliardi;

riassetto dei bilanci delle Aziende municipalizzate di trasporto: 100 miliardi.

3.1 Bertoli, Di Prisco, Borsari, Bonazzola Ruhl Valeria, Maccarrone Antonino, Romano, Pirastu, Soliano, Stefanelli, Antonini

PRESIDENTE. Il senatore Brambilla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAMBILLA. Signor Presidente, se io dovessi stare alle dichiarazioni del Ministro del tesoro potrei chiudere senz'altro i miei appunti e dichiararmi sconfitto; ma evidentemente io non lo farò, cercherò però di tranquillizzare il Ministro su una richiesta meno impegnativa di quella che si riferisce al capitolo 3523 del bilancio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

A seguito della presentazione all'altro ramo del Parlamento di un nuovo disegno di legge per il finanziamento di provvedimenti pensionistici della previdenza sociale, qui richiamato dal Ministro, noi consideriamo superato l'emendamento precedentemente presentato in sede di dibattito alla 5^a Commissione dal nostro Gruppo, emendamento che richiedeva l'appostazione a bilancio di 700 miliardi. Esso viene sostituito con un altro emendamento, richiedente la somma di 200 miliardi, da inserirsi nell'elenco n. 5 del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come concorso all'onere derivante al fondo sociale presso l'INPS per l'aumento delle pensioni della previdenza sociale. Naturalmente, e di conseguenza viene a determinarsi una variazione in meno di 500 miliardi nella richiesta nostra per l'aumento complessivo di spesa al capitolo stesso che viene perciò ridotta da 1144 miliardi a 644 miliardi. Riduzione che, a nome del mio Gruppo, mi permetto di ridurre ulteriormente allo scopo di favorire una concentrazione di maggioranza — me lo auguro — attorno alla nostra proposta. E mi riferisco alla richiesta di annullamento dei nostri emendamenti riferita alla spesa di 60 milioni per l'assegnazione gratuita di libri, ai 15 milioni per gli ex perseguitati politici, ai 40 milioni per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti.

La richiesta di aumento della spesa complessiva viene così ad essere notevolmente ridotta; questa nostra richiesta di appostamento a bilancio di questi 200 miliardi per le pensioni deve ritenersi comprensiva della somma di 95 miliardi che dovrebbero derivare, a nostro avviso, dall'annullamento del decreto-legge recente sulla sovrimposta del 10 per cento sulla benzina.

Tra breve tempo, saremo chiamati anche in questo ramo del Parlamento a discutere sui contenuti del nuovo disegno di legge del Governo sul pensionamento. Ci sembra perciò utile fin d'ora, anche a giustificazione della nostra richiesta, di riassumere succintamente la situazione che si viene così a determinare. Tutti sanno come la nostra precedente richiesta dei 700

miliardi era dettata da una esigenza universalmente riconosciuta di ricoprire cioè il vuoto lasciato nel fondo adeguamento pensioni dal mancato finanziamento dello Stato a favore del fondo sociale della previdenza sociale. Si tratta di una somma appunto di circa 750 miliardi che viene caricata obbligatoriamente e sotto forma arbitraria sulla retribuzione dei lavoratori delindustria, in sostituzione dei doveri dello Stato, per far fronte ai bisogni previdenziali di circa due milioni di coltivatori diretti, di coloni, mezzadri, artigiani ed esercenti. Per riparare a questa insostenibile, ingiusta situazione e creare finalmente le condizioni per la parificazione previdenziale di queste categorie di lavoratori autonomi. con gli altri lavoratori dell'assicurazione obbligatoria abbiamo condotto delle grandi lotte e siamo arrivati quindi ad ottenere che si presentassero nuovi provvedimenti di legge. Ma agli effetti concreti dello sforzo finanziario dello Stato e dei benefici che ne deriverebbero ai lavoratori con questa nuova legge, sarà bene precisare alcune cose, signor Ministro, anche perchè, attorno alla ridda delle cifre di migliaia di miliardi che sono fatti ballare davanti agli occhi dell'opinione pubblica in questi tempi, occorre far chiarezza.

Lo stanziamento finanziario dello Stato per il 1969, si dice, è di 527 miliardi; in realtà si tratta di 337 miliardi, poichè il rimanente viene addossato per 95 miliardi al fondo adeguamento pensioni, e quindi direttamente sui lavoratori, ed altri 95 miliardi vengono coperti con la suddetta soprattassa del 10 per cento sulla benzina.

In secondo luogo, malgrado questi provvedimenti, è bene rilevare che la situazione della grande massa dei pensionati della previdenza sociale sarà ancora determinata dal fatto che circa il 75 per cento, e quindi circa 6 milioni sugli 8 milioni dei pensionati della previdenza sociale, dovrà vivere con pension idi 18-23-25 mila lire mensili, e il livello della pensione sociale per una grande massa di vecchi senza pensione e in uno stato di estrema povertà, sarà di 12 mila lire al mese.

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

A parte questo elemento la cui gravità non può sfuggire ad alcuno, noi abbiamo il dovere di denunciare in modo vigoroso e indignato il criterio che si continua a seguire nel Governo di centro-sinistra per il reperimento di gran parte dei fondi necessari ai miglioramenti delle pensioni e per la riforma previdenziale. Come conciliare, con la decisione di inasprimento fiscale, la recente dichiarazione del Ministro del tesoro sui contenuti benefici che ne deriverebbero all'economia nazionale dagli aumenti pensionistici i quali — cito testualmente le sue parole - « incidendo particolarmente sui minimi saranno in pratica devoluti dai destinatari a consumi indispensabili quali i generi alimentari, soprattutto carne » viene sottolineato — « così raramente presente sul desco dei titolari di pensioni minime »?

Potrei compiacermi delle parole del Ministro per questo, se pur tardivo, riconoscimento di una tesi da sempre da noi sostenuta, cioè quella dell'esigenza di una elevazione delle condizioni di vita delle grandi masse lavoratrici e popolari come elemento essenziale di incremento della produzione nazionale, se non si trattasse però di un disinvolto giro di valzer da parte del Ministro. Sì perchè l'esempio dato dal Governo con l'applicazione di sovrimposte su materie di largo consumo, come è oggi la benzina, non può non provocare immediate reazioni negative sul mercato, con aumenti di prezzo di generi di ogni tipo, così come si è già puntualmente verificato, con gravi conseguenze per le categorie meno abbienti.

Per rimanere nel campo specifico della previdenza sociale perciò, noi sosteniamo da molto tempo che sia possibile in primo luogo risolvere gran parte dei seri ed imponenti problemi economici e di finanziamento, procedendo a misure di autofinanziamento derivanti dalla stessa riforma del sistema previdenziale. In secondo luogo — è questo il particolare significato del nostro emendamento — lo Stato deve essere impegnato ad assolvere ai suoi doveri sociali, facendo ricorso a forme di finanziamento che non aggravino il già antipopolare insostenibile sistema fiscale, ma ricor-

rendo innanzitutto all'utilizzazione dei larghi mezzi, derivanti da un aumento delle entrate, che sono affluite al fondo globale e che, anche per l'esercizio corrente — come è stato largamente dimostrato dai nostri compagni — ammontano a centinaia di miliardi. Già è stato ampiamente dimostrato in quest'Aula come da troppi anni le previsioni delle entrate sono regolarmente, largamente superate e come il Governo, facendo leva su semplici note di variazione, utilizzi, a suo unilaterale giudizio e secondo una sua scelta politica, le notevoli somme fatte affluire al fondo globale.

Ed è proprio partendo dall'esigenza di instaurare una corretta politica finanziaria dello Stato che il nostro Gruppo ha individuato nel fondo stesso una possibilità di finanziamenti per un miglioramento delle pensioni e per la riforma previdenziale, respingendo vigorosamente, nello stesso tempo, il ricorso ad ulteriori inasprimenti fiscali che, come quello sulla benzina, appare, oltre che inopportuno, assolutamente impopolare, ed acquista agli occhi dell'opinione pubblica il carattere di una evidente manovra provocatoria, rivolta a creare confunsione e discredito nei confronti della grande massa dei pensionati.

Credo che questa nostra proposta corrisponda ad una esigenza di giustizia generale, e non sia affatto in contraddizione con la legge che andremo discutendo; credo che essa corrisponda alle attese del Paese nel quale il protrarsi di questa situazione determina uno stato di ansia e di risentimento, un sentimento di rivolta verso condizioni di vita e di lavoro divenute intollerabili e contrastanti con la coscienza civile. Un sentimento, una volontà di rinnovamento sociale che sorgono dai più larghi strati di lavoratori giovani e anziani ai quali bisogna rendere giustizia.

Per questo chiedo al Senato un voto positivo sull'emendamento da noi presentato. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

28 Febbraio 1969

DIPRISCO. Signor Presidente. se ho ben capito, la proposta che ha fatto il senatore Brambilla nell'illustrare l'emendamento è una modifica rispetto a quanto era stato proposto in Commissione, dato che in quella sede non si era ancora verificato l'avvenimento nuovo della proposta dello aumento delle pensioni, il cui provvedimento si trova ancora all'altro ramo del Parlamento. Quindi invece di 700 miliardi si deve intendere 200 miliardi. In questo caso mi sembra che cadano le argomentazioni del Ministro, poichè questi 200 miliardi servirebbero a coprire i 95 miliardi della benzina più i 110 miliardi di aumento naturale delle entrate. Quindi tutti gli altri emendamenti sempre presentati al capitolo 3523 verrebbero ritirati.

Il problema pertanto si puntualizza soltanto su questo emendamento: concorso all'onere derivante al fondo sociale presso l'INPS per l'aumento delle pensioni di vecchiaia: 200 miliardi.

Mi pare che questi siano i termini della questione e preannuncio già il voto favorevole del Partito socialista italiano di unità proletaria.

PRESIDENTE. In base alla proposta testè fatta dal senatore Brambilla, l'emendamento n. 3.1, presentato dai senatori Bertoli, Di Prisco ed altri, per quanto riguarda il capitolo n. 3523 deve intendersi così formulato:

Aumentare lo stanziamento da lire 384 mila 499,9 milioni a lire 584.499,9 milioni.

Conseguentemente inserire nell'Elenco n. 5 la seguente voce:

— Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Concorso all'onere derivante al « Fondo sociale » presso l'INPS per l'aumento delle pensioni di vecchiaia: 200 miliardi.

Faccio presente che su questo emendamento è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

* C O L O M B O , Ministro del tesoro. A questo punto, in presenza di una votazio-

ne che, come vedo, è di particolare rilievo, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questo fatto. È vero che viene diminuito l'onere che verrebbe versato al fondo sociale: prima si prevedevano 700 miliardi e adesso se ne prevedono soltanto 200.

BRAMBILLA.È un fatto nuovo della legge.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Io sto parlando dei suoi emendamenti. Nell'emendamento originario si proponeva di aumentare di 700 miliardi il concorso e adesso, siccome è stato bocciato l'emendamento che aumenta le entrate di 500 miliardi...

BRAMBILLA. No, non è così.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. È così, le maggiori entrate sono state bocciate.

PIRASTU. Il motivo per cui noi riduciamo da 700 a 200 miliardi non deriva dal fatto che è stato respinto l'altro emendamento, ma dal fatto che, essendo sopravvenuta, tra la discussione in Commissione e quella in Aula, la legge governativa, noi presentiamo un emendamento che copre, con il bilancio, i 95 miliardi che voi volete coprire con una nuova imposizione fiscale e che aggiunge 100 miliardi sul bilancio per migliorare la legge sulle pensioni.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Non è che io non avessi compreso questo, ma stavo dicendo che evidentemente la ragione per la quale si scende da 700 a 200 miliardi sta nel fatto che la maggiore entrata di 500 miliardi è stata bocciata. Ed allora come verrebbero coperti i 200 miliardi? Verrebbero coperti con gli emendamenti che il Senato non ha ancora preso in considerazione e cioè o con le minori spese per 116 miliardi del bilancio della Difesa o con l'aumento del *deficit*. Quindi c'è già questa ragione fondamentale per la quale il Governo è contrario a questo emendamento.

93ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Il Governo inoltre è contrario anche per un'altra ragione e cioè per la sua inutilità. Infatti il finanziamento è già previsto: è diverso indubbiamente, ma è previsto nella legge e quindi non mette in causa l'aumento delle pensioni. Il senatore Brambilla si è particolarmente diffuso sull'importanza che l'aumento delle pensioni ha ai fini del consumo. Ma quello è già garantito: aumenteranno per 517 miliardi. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Il problema è un altro ed è che voi volete coprire tutto questo in parte con la riduzione delle spese per la difesa ed in parte con l'aumento del deficit. Ma chiariamo bene la situazione. Noi non possiamo coprire le maggiori spese con il deficit, ma dobbiamo trovare i mezzi di copertura. I vostri mezzi di copertura li riteniamo insufficienti e dannosi per l'equilibrio del bilancio e per la vita della Nazione. (Vivi applausi dal centro).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Pirastu, Salari, Bertoli, Abbiati Greco Casotti Dolores, Lusoli, Cavalli, Guanti, Renda, Compagnoni, Brambilla, Bertone, Calamandrei, Maris, Benedetti, Sema, Lugnano, Soliano, Sotgiu, Maderchi e Mammucari hanno richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 3.1 concernente le modificazioni da apportare al capitolo numero 3523, nel nuovo testo illustrato dal senatore Brambilla, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albertini, Andò, Arcudi, Argiroffi, Arnone, Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Bisantis, Bisori, Bloise, Boano, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Calamandrei, Caron, Carraro, Carucci, Castellaccio, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Compagnoni, Coppo, Corrias Alfredo, Corrias Efisio,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, De Falco, De Leoni, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferroni, Filippa, Finizzi, Follieri, Forma, Formica, Fossa,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Simone, Genco, Gianquinto, Giraudo, Guanti, Illuminati,

La Penna, Li Causi, Limoni, Lisi, Lo Giudice, Lombardi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Maier, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Minella Molinari Angiola, Montini, Morandi, Moranino, Murmura,

Oliva, Orlandi, Orlando, Ossicini,

Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pella, Perna, Petrone, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Pozzar,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Romano, Rosa,

Salari, Salati, Samaritani, Sammartino, Santero, Scelba, Schiavone, Scipioni, Secchia, Segreto, Sema, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Togni, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, Verrastro, Verzotto, Viglianesi, Vignola, Vignolo,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Alessandrini, Arena, Attaguile, Bosso, Coppola, Perri, Romagnoli Carettoni Tullia, Spasari.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 3.1 relativa al capitolo n. 3523:

Senatori votanti.	•		205
Maggioranza			103
Favorevoli			83
Contrari			122

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento n. 3.1 concernente il capitolo n. 5381. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 4.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 900 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1969.

(È approvato).

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 205.374.057.000.

(È approvato).

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1969, è autorizzata in lire 7 miliar-di e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 48 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

(È approvato).

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 13.500.000.000.

(È approvato).

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 2.851.862.000.

(È approvato).

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 60.000.000.000.

(È approvato).

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 12.000.000.

(È approvato).

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

(È approvato).

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1969, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1968 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

(È approvato).

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

(È approvato).

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono fissate nell'importo di lire 27.700.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per lo stesso anno, non si applica il disposto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

(È approvato).

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di lire 31.300.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

(È approvato).

Art. 18.

Per l'anno finanziario 1969 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nel fondo di cui al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

(È approvato).

Art. 19.

Per l'anno finanziario 1969 le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di 93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525, 3526, 3527 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 21.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 500 miliardi.

(È approvato).

Art. 22.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

- a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
- b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Art. 23.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 24.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 25.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 26.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo

28 Febbraio 1969

di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 27.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

(È approvato).

Art. 28.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(È approvato).

Art. 29.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1969, è stabilito in 100.

(È approvato).

Art. 30.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

(È approvato).

Art. 31.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 32.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1969 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)

Art. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 5).

(È approvato).

Art. 35.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(È approvato).

Art. 36.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1969, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

(È approvato).

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(È approvato).

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

(È approvato).

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

(È approvato).

Art. 41.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 250.000.000.

(È approvato).

93ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Art. 42.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1969, in lire 128.550.000.

(È approvato).

Art. 43.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 44.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

(È approvato).

Art. 45.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei,

gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

(È approvato).

Art. 46.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 47.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

(È approvato).

Art. 48.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'assegnazione straordinaria di lire 15 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

(È approvato).

Art. 49.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

to della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

(È approvato).

Art. 50.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.

(È approvato).

Art. 51.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(È approvato).

Art. 52.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1969, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

(È approvato).

Art. 53.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanzario 1969, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 54.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1969, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

(È approvato).

Art. 55.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1969, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali

28 Febbraio 1969

a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 56.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

(È approvato).

Art. 57.

È autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 32.883.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 32.808.100.000 per provvedere:

- a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
- b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;
- c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
- d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo

comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

- e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
- f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
- g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;
- h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

(È approvato).

Art. 58.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.380.500.000, di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal

28 Febbraio 1969

decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736—; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

- a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;
- b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
- c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
- d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

(È approvato).

Art. 59.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

(È approvato).

Art. 60.

È stabilito, per l'anno finanziario 1969, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

- 1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
- 2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
- a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
- b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
- 3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(È approvato).

Art. 61.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

- 1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;
- 2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a nor-

28 FEBBRAIO 1969

ma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 3.815.000.000 di cui:

- a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
- *b*) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;
- c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate, per lire 75.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
- d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.000.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 2 miliardi e 850.000.000 destinate per lire 1.425.000.000 all'Italia meridionale e insulare:
- e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;
- 3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

(È approvato).

Art. 62.

L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, è aumentata della somma di lire 5 miliardi che si inscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 è ripartito in ragione di lire 19.200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

(È approvato).

Art. 63.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

(È approvato).

Art. 64.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

(È approvato).

Art. 65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata

28 Febbraio 1969

ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

(È approvato).

Art. 66.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1969, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 243, 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(È approvato).

Art. 67.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione delle spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 68.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

(È approvato).

Art. 69.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 413.

(È approvato).

Art. 70.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concer93ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

nenti l'anno finanziario 1969, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n.* 1).

(È approvato).

Art. 71.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 286.074.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1º gennaio 1971.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Art. 72.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 35.500.000.000.

(È approvato).

Art. 73.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 74.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

(È approvato).

Art. 75.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice numero 1).

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Art. 76.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1º gennaio 1971.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(È approvato).

Art. 77.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli

descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(È approvato).

Art. 78.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decretolegge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).

(È approvato).

Art. 79.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(È approvato).

Art. 80.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 81.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 82.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte del senatore D'Angelosante e di altri senatori è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 12)

Diminuire le previsioni di spesa come segue:

	da lire	a lire
Cap. 1039	465.000.000	65.000.000
Cap. 2001	35.065.080.000	15.065.080.000
Cap. 2002	4.351.900.000	2.351.900.000
Cap. 2011	24.695.000.000	14.695.000.000
Cap. 2013	7.288.900.000	5.288.900.000
Cap. 2031	57.541.670.000	35.541.670.000
Cap. 2034	8.524.570.000	4.024.570.000
Cap. 2036	1.301.900.000	501.900.000
Cap. 2201	58.881.233.000	31.881.233.000
Cap. 2402	18.207.300.000	14.707.300.000
Cap. 3012	2.500.000.000	1.000.000.000
Cap. 3101	4.000.000.000	2.500.000.000
Cap. 3202	7.662.683.000	3.662.683.000
Cap. 3505	9.483.400.000	4.483.400.000
Cap. 3506	21.355.760.000	10.335.760.000
Cap. 4096	1.500.000.000	500.000.000

82. 1 D'ANGELOSANTE, DI PRISCO, PALAZ-ZESCHI, CARUCCI, BERTOLI, MAC-CARRONE Antonino, SEMA P R E S I D E N T E . Il senatore Pirastu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIRASTU. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MARTINELLI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, Ministro del tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 82.1 presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 82. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 83.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti spese:

lire 140.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 92.081.270.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione: basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica: di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto e trasformazione di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di vestiario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali spe-

ciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione genio militare e telecomunicazioni.

(È approvato).

Art. 84.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 85.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, della somma di complessive lire 92.081.270.000 autorizzata con l'articolo 83 della presente legge.

(È approvato).

Art. 86.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della

93° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue:

Esercito L. 5.000.000.000 Marina » 4.500.000.000 Aeronautica » 2.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . » 3.000.000.000

(È approvato).

Art. 87.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito										n.	21.000
Marina .										»	16.500
Aeronautic	a	•								»	34.900
b) Militari aiuto-specialisti:											
Esercito			•	•						n.	36.000
Marina .										»	12.000

(È approvato).

Aeronautica

Art. 88.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

Art. 89.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruo-

lo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 280 unità.

(È approvato).

Art. 90.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti 70 n. 100 guardiamarina » (È approvato).

Art. 91.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 100 unità.

(È approvato).

13.300

Art. 92.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

Esercito .						n.	545
Arma dei cara	abi	nie	ri			»	55
Marina						»	550
Aeronautica						»	1.790
(È annrova	ta)						

(E approvato).

Art. 93.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finan-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ziario 1969, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti n. 7.000 graduati e militari di truppa . . » 5.000 (È approvato).

Art. 94.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1969, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

(È approvato).

Art. 95.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1969, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti n. 3.500 sergenti raffermati di leva . . » 400 sottocapi e comuni volontari . . » 7.042 sottocapi raffermati di leva . . » 1.000

(È approvato).

Art. 96.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

sergenti n. 12.500 graduati e militari di truppa . . » 6.000 (È approvato).

Art. 97.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'attuazio-

ne dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

Art. 98.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1969, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 99.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 (Elenco numero 3).

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 13).

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Art. 101.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 102.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale della Stato.

(È approvato).

Art. 103.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(È approvato).

Art. 104.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, in applicazione dell'articolo 45, lettere dd), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(È approvato).

Art. 105.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 106.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

(È approvato).

Art. 107.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1969, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

(È approvato).

Art. 108.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decre-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

to 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 109.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

(È approvato).

Art. 110.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 100.000.000.

(È approvato).

Art. 111.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 20.000.000.000.

(È approvato).

Art. 112.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori della agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1969, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

(È approvato).

Art. 113.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1969, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1969, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

(È approvato).

Art. 114.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

Art. 115.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per 93ª SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

28 FEBBRAIO 1969

l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 16). (È approvato).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

(È approvato).

Art. 117.

È autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

(È approvato).

Art. 118.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1969, in lire 30.000.000.

(È approvato).

Art. 119.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 121.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

PRESIDENTE. Su questo articolo, da parte del senatore Orlandi e di altri senatori, sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

 Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (Tabella 19)

Al capitolo n. 1139, aumentare lo stanziamento da lire 15 miliardi a lire 50 miliardi.

121.1 ORLANDI, DI PRISCO, MACCARRONE
Antonino, MINELLA MOLINARI
Angiola, ARCIROFFI, MANENTI,
BERTOLI, DE FALCO, GUANTI, DEL
PACE

Al capitolo n. 1185, aumentare lo stanziamento da lire 4.500.000.000 a lire 9 miliardi.

121.2 ORLANDI, DI PRISCO, MACCARRONE
Antonino, MINELLA MOLINARI
Angiola, ARGIROFFI, MANENTI,
BERTOLI, DE FALCO, GUANTI, DEL
PACE

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 121.1 presentato dal senatore Orlandi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 121.2 presentato dal senatore Orlandi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 121. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ZANNINI, Segretario:

Art. 122.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

(È approvato).

Art. 123.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 8.440.000.000.

(È approvato).

Art. 124.

Lo stanziamento di lire 15.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1969, quale fondo nazionale ospedaliero. è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio

1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

(È approvato).

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 125.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

(È approvato).

PRESIDENTE. Prima di passare all'articolo 126 ed al quadro generale riassuntivo richiamato dall'articolo 126, dobbiamo tornare all'articolo 2, precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 11.418.148.789.896 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1969.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 126 e del quadro generale riassuntivo.

ZANNINI, Segretario:

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 126.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 con le tabelle allegate. ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BI

QUADRO	GENERALE RIAS	SUNTIVO DEL BI
ENTRATA		
Titolo I. — Entrate tributarie	9.170.470.337.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito 2.640.370.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari 3.287.350.000.000		
- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 2.313.358.337.000		
— Monopoli		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco 191,792,000,000	*.	
9.170.470.337.000		
Temor of II - Example management	471 212 947 000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	471.212.867.000	
Totale titoli I e II	9.641.683.204.000	9.641.683.204.000
Spese correnti	8.893.223.438.270	
SPESE CORRENTI	6.693.223.436.270	
DIFFERENZA	748.459.765.730	
	and the second	
	ragina di Propinsi di Prop Propinsi di Propinsi di Pr	
		1
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E	DIMPORCO DI OPERITI	69.317.234.000
111000 111. AMERICAN ED AMERICANIENTO DI DENI FRIRIMONIALI E	MIMBORSO DI CREDITI	09,317,234,000
Totale tito	LI I, II E III	9.711.000.438.000
Accensione di prestiti		7.849.180.000
m		0.710.040.640.000
Totale compli	ESSIVO ENTRATE	9.718.849.618.000

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

LANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1969

LANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1909		
SPESA		
TITOLO I. — Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento):		
	2.532.275.075.790	
Tesoro Organi costituzionali dello Stato	2,332,273,073.790	
Organi e Servizi generali dello Stato 40.835.063.500		
Amministrazione del Tesoro 1.343.940.090.060		
Altri Servizi		
Pensioni e danni di guerra		
Interessi sui prestiti		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso . 384.499,900.000		
26,000,000,000		
Fondi di riserva		
Finanze	1,293,470,321,100	
Servizi 1.284.095.321.100	1.2,0.1.0.021.100	
Ammortamento di heni immobili patrimoniali 9.375.000.000		
Pilangia a programmazione economica	3.253.220.000	
Charie a ginetizio	152.894.968.000	
Affori esteri	79.101.325.240	
Pubblica istruzione	1.797.618.618.700	
Interno	451.063.747.795	
Pubblica sicurezza ed antincendi 267.294.252.450		
Assistenza e beneficenza 77.337.442.645 Altri servizi 106.432.052.700 Lavori pubblici		
Altri servizi	73,798.802.845	
Trasporti e aviazione civile	73.244.222.000	
Poste e telecomunicazioni	170.996.200	
Difesa	1.399.903.598.000	
Agricoltura e foreste	68.202.141.100	
Industria commercio e artigianato	9.574.432.700	
Layoro e nrevidenza sociale	676.123.898.600	
Commercio con l'estero	15.416.856.000	
Marina mercantile	85.709.985.600 641.300.000	
Partecipazioni statali Sanità	141.303.538.000	
Turismo e spettacolo	39.456.390.600	
Turismo e spetiacolo		
	8.893.223.438.270	8.893.223.438.270
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):	1.009,413,255,150	
Tesoro	1,007,413,233,130	
Organi e servizi generali dello Stato 48.000.000.000 Amministrazione del Tesoro 855.681.255.150		
Amministrazione del Tesoro		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso 105.732,000.000 Finanze	5.037.100.000	
Grazia e giustizia	3.000.000.000	
Affari esteri	9,400.000.000	
Pubblica istruzione	8.762.500.000	
Interno	18.165.000.000	
Lavori pubblici	409.099.966.701	1.00
Trasporti e aviazione civile	17.206.000.000	
Difesa	8.560.350.000 159.354.772.500	
Agricoltura e foreste	65.081.000.000	
Industria, commercio e artigianato	20.000,229,400	
Commercio con l'estero	900,000,000	
Marina mercantile	19.650.000.000	
Partecipazioni statali	53.300.000.000	
Sanità	200,000,000	
Turismo e spettacolo	21.154.500.000	
	1.828.284.673.751	1.828.284.673.751
Totale titoli I e II	10.721.508.112.021	10.721.508.112.021
	696.640.677.875	696.640.677.875
RIMBORSO DI PRESTITI	0,0,010,077,075	
Totale complessivo spese	11.418.148.789.896	11.418.148.789.896
Totale complessivo entrate	9.718.849.618.000	
DIFFERENZA	1.699.299.171.896	
DIFFERENZA	1,077,277,171,070	

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Allegato 1 al Quadro generale riassun'tivo RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE

	Totale delle spese correnti ed in conto capitale		3.541.688,4 1.298.507,4	3.253,2 155.895—	88.501,3	469.228,8 482.898,8	90.450,2	171 -	227.556,9	74.655,4	696.124,1	105.360-	53.941,3	60.610,9	10.721.508,1
	Oneri non ripartibili		(a) 1.550.060,5 879.921,7	* *	8.000-	54.275	٠	* *	. *	*	* *			* *	789.543,2 1.232.731,5 2.492.257,2 10.721.508,1
ONALI	Azione ed interventi nel campo economico		672.940,8 15.600-	* *	9.850	30 – 125.868,7	*	* *	227.556,9	74.655,4	* 16 213 6	318,3	53.941,3	35,656,5	1.232.731,5
I FUNZIONALI	Trasporti e comuni- cazioni		443.279,5	* *	* *	" 149.818,7	90.270,2	171 – 5 000 –	*	*	* *	100,991,7	*	* *	789.543,2
ER VOCI	Azione ed interventi nel campo sociale		421.684,6 382 –	375-	6.324,6	95.0 53.0	*	* 1		*	696.124,1	4.050	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	131.991,1 1.420.117,7
CLASSIFICATE PER	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	di lire	32.148,2 107,1	* *	* *	6	*	* 890 4	*	*	* :	* *	* :	* *	131.991,1
CLASSIF	Istruzione e cultura	(milioni	140.153,9 93.847,5	* *	12.060,8	3.396,6 45.119,5	*	* 4	: \$	*	* :	* *	* *	24.954,4	73.098,2 2.125.873,8
IO 1969	Relazioni inter- nazionali	<u> </u>	20.699-	* *	52.265,9	100-	*	* *	. *	*	*	*	* :	* *	73.098,2
FINANZIARIO	Sicurezza pubblica		* *	* *	* *	267.294,3 1.000-	*	, 210 484 –	*	*	* :	* *	* *	* *	478.778,3
	Giustizia		* *	, 155.434.6	* *	2.000	*	* 4	* *	*	\$ 1	* *	* :	* *	157.434,6
PER L'A	Difesa		16.600-	* *	* *		*	, 1 191 089 5	*	*	* 4	* *	* *	* *	611.993 – 1.207.689,5
PREVISTE PER L'ANNO	Ammini- strazione generale	•	244.121,9 308.607 –	3.253,2	* *	48.670,5 7.075-	180 –	* *	*	*	* *	* *	* 4	* *	611.993 –
PR	MINISTERI		Tesoro Finanze	mazione economica Grazia e giustizia	Affari esteri Pubblica istruzione	Interno Lavori pubblici	civile commin	Žiľ	<u>ت</u> . ب	e artigianato	Sociale	Marina mercantile .	Partecipazioni statali	Turismo e spettacolo	

(a) Di cui milioni 490.231,9 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Allegato 2 al Quadro generale riassuntivo (I) SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE

Tesoro Crgani costinatività di la dello Stato Crgani costinationali Crgani costinationali Crgani costinationali Crgani costinationali Creata e giustizia Crazia Crazia e giustizia Crazia e giustizia		S	PESE C	ORRENT	I			
29.560	1 TG - 1	Acquisto di beni e servizi	Trasfe-	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammor- tamenti	Somme non attribuibili	Totale
programmazione stizia uzione aviazione civile conunicazioni e foreste ommercio e ar- evidenza sociale stratali istatali spettacolo spettacolo spettacolo spettacolo spettacolo spettacolo spettacolo			(milioni	di lire)			Table 1	
stizia	.00- 185.850,7 185.020- 185.850,7	71.177 – 57.650 –	1.218.265,2	518.827,7	200 – 504.419,9	5.805,8 9.375-	(a) 614.511,5 304_	2.532.275,1 1.293.470,3
* * * * * * * * * * * * *	1.172,1 94.334,9 2.528– 1.413.573,1 177,090		1.002 – 3.060,9 13.978,8	, , , , , ,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	8.003	3.253,2 152.895— 79.101,3
* * * * * * * *	,	65.299,9 18.737,5 4.443,6 21-	131.174,5 131.174,5 12.850 – 51.642 –	, 357,4 , , , ,	600 89,4 * *	* * * *	15- 15- 55- 2.700-	73.798,8 73.244,2 171.—
* * * * * *	234	609.0	8.052,6 10.448,3		15.000 – 14,3		10.832,7	1.399.903,6 68.202,1
* * * *		1.162,4 4.624,3 5.939,2	1.316,2 641.720,5 7.216.8	* * *	, 7	* * *	0,5	9.574,4 676.123,9 15.416.9
	4.448,5 1.655 – 474,6 13 – 10.168 4 907.5		77.616,2	* * *	30-	* * * *	0,5	85.710 – 641,3
			35.665,4	* *	*	* *	7,0	39.456,4
29.560 - 2.660.787,8		1.014.980,4	2.915.417,3	519.771,4	524.362,6	15.180,8	(a) 636.752,7	8.893.223,4

(a) Di cui milioni 384.499,9 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, milioni 22.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e milioni 161.823,1 altro fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Segue: Allegato 2 al Quadro generale riassuntivo (II)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

			SPE	SE IN CO	NTO CAPIT	ALE		
MINISTERI	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scien- tifiche a ca- rico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anti- cipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anti- cipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	Totale
		_	_	(milioni	di lire)	_		
Finanze Finanze Grazia e giustizia Affari esteri Pubblica istruzione Interno Lavori pubblici Trasporti e aviazione civile Difesa Agricoltura e foreste Industria, commercio e artigianato Lavoro e previdenza sociale Commercio estero Marina mercantile Sanità Turismo e spettacolo	6,5 4,930 - 8,2390 - 25 - 89,139,1 8,450 - 7,010 -	100 - 100 - 150 - 150 - 120 - 120 - 130 -	757,385,6 107,1 3,000 – 9,400 – 6,372,5 130 – 1,221,3 94,304,8 64,968 – 20,000,2 900 – 19,091 – 800 –	5,659,2 * * * * * * * * * * * * *	22.500-	76.680	(a) 147.082 -	1.009,413,3 5.037,1 3.000 – 9.400 – 8.762,5 18.165 – 409,100 – 17.206 – 8.560,3 159.354,8 65.081 – 20.000,2 900 – 19.650 – 20.000,2 200 – 200 –
	111.950,6	8.473 –	1.327.389,9	58.159,2	80.540 -	94,690 –	(a) 147.082 –	1.828.284,7

(a) Di cui milioni 105.732 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 126. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

(Disposizioni diverse)

Art. 127.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1969 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1º aprile 1969 e 1º gennaio 1970 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 128.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1968-69 e 1969-70, restano stabilite, per l'anno finanziario 1969, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(È approvato).

Art. 129.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1969, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

(E approvato).

Art. 130.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

(È approvato).

Art. 131.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

(È approvato).

Art. 132.

I residui risultanti al 1º gennaio 1969 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFIC

28 Febbraio 1969

della spesa per l'anno finanziario 1969, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fiorentino. Ne ha facoltà. (Vivaci proteste dall'estrema sinistra).

FIORENTINO. Cari colleghi, mi rendo conto della stanchezza generale, mi rendo conto del vostro stato d'animo; sarò brevissimo. (Vivaci proteste dalla estrema sinistra). Ripeto che sarò brevissimo, ma ho il dovere, una volta tanto, di far sentire anche la voce del partito al quale appartengo. (Vivaci proteste dall'estrema sinistra). La democrazia vi imporrebbe di ascoltarmi, di avere la cortesia di concedermi qualche minuto. Non fate sempre i prepotenti!... (Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo perdere tempo. Vi prego di fare silenzio.

MASCIALE. Ce lo fa perdere il senatore Fiorentino il tempo!

FIORENTINO. A nome del Partito democratico italiano di unità monarchica devo dichiarare la nostra disapprovazione al bilancio sottoposto al Parlamento.

Esprimerò nel modo più sintetico le ragioni di tale dissenso.

La politica degli ultimi Governi, che quello attuale si propone di aggravare anzichè correggere, ha portato l'Italia sull'orlo della inflazione e state bene attenti che nel malaugurato giorno in cui la lira cominciasse a slittare sarebbe ben più difficile all'Italia

arrestare la caduta della sua moneta di quanto non sia stato possibile recentemente all'Inghilterra e alla Francia.

Il Governo insiste in una programmazione a carattere politico, tesa verso il potenziamento dell'industria statale — che diverrà il ricettacolo dei laureati e diplomati fasulli che le scuole degli anni '70 si apprestano a sfornare — industria statale che ha obiettivamente dimostrato le sue pecche ed i suoi limiti, esercitando invece una specie di sadica mortificazione contro quella privata, che pur sta così utilmente lavorando, producendo, esportando e lottando contro tutte le congiunture sfavorevoli.

Il bilancio dello Stato ha raggiunto un grado di rigidità, ossia un rapporto tra entrate e spese di ordinaria amministrazione, del 92,2 per cento con tendenza ad una maggiore paralisi.

Il Governo che deve registrare un aumento crescente della posizione debitoria del Tesoro verso la Banca d'Italia (322 miliardi in più fino al 30 novembre 1968) dovrà per i mutui già autorizzati per legge ricorrere al mercato finanziario per altri 872 miliardi, oltre a quelli occorrenti per fronteggiare le pensioni e tutti gli altri disavanzi, sicchè andrà a rastrellare rudemente le modeste risorse che sarebbe stato necessario lasciare invece a disposizione dei nuovi investimenti che son fonte di nuovi gettiti fiscali e dei nuovi indispensabili posti di lavoro per le generazioni che sopraggiungono.

Il bilancio, che presenta tra l'altro un peggioramento della situazione patrimoniale dello Stato, è insidiato anche dal crescente indebitamento degli enti locali e territoriali per un complesso oggi superiore ai 7 mila miliardi.

Voi prevedete per il 1969 un disavanzo finanziario di 1699 miliardi, superiore di 549 miliardi rispetto a quello del 1968, e vi basate sulle rosee previsioni di un aumento del 6,5 per cento delle entrate, ipotesi, però, che lo stesso ministro Colombo ha definito una « ipotesi di traguardo ottimale ».

Intanto aumentate il prezzo della benzina e studiate altre insopportabili imposizioni fiscali.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Tutta quanta tale politica e la vostra fiacchezza nei confronti degli scioperi e contestazioni, produrranno sicuramente un aumento dei costi di produzione e ciò indebolirà le possibilità di quelle esportazioni create dalla operosità e genialità degli operatori italiani, esportazioni che hanno consentito finora alla lira di resistere.

Per rendersi conto della poca attendibilità delle vostre previsioni basta rendersi edotti del divario tra le congetture programmatiche e la reale situazione di indebitamento della finanza pubblica. Infatti, il vostro programma di indebitamento globale prevedeva per il quinquennio 1966-70 la somma di lire 7.900 miliardi, mentre essa è stata effettivamente di lire 9.403 miliardi per il solo biennio 1966-67, ossia in pratica avete creato finora un debito triplo di quello da voi previsto!

Non parliamo della fine che hanno fatto i vari titoli del debito pubblico dei quali era stato promesso il rimborso dei 12 mesi e che pagate solo accendendo altri e più forti debiti.

In realtà il Governo sta scherzando col fuoco, mentre prosegue imperterrito in una politica distruttrice. Neppure i dati ufficiali raccolti dalla Banca d'Italia gli apre gli occhi. Infatti nella relazione dell'istituto di emissione per il 1967 è indicato che il valore assoluto del debito pubblico è salito dai 9.667 miliardi del 1963 a ben 15.379 miliardi del 1967, mentre a questi va aggiunta la quota di aumento verificatasi nel 1968. Inoltre, lo Stato deve far fronte alle altre situazioni debitorie ed agli altri impegni, nonchè alla situazione deficitaria della finanza locale, sicchè il suo debito attuale complessivo supera la cifra astronomica di 20.000 miliardi, e non si ferma ancora!

Sarebbe dunque necessario che il Governo mostrasse in concreto, e non soltanto con delle belle parole, di rendersi conto di questa situazione così precaria e pericolosa ed abbandonando le strade influenzate dalle brame di potere e dalle relative scelte poli-

tiche si mettesse su quelle di una sana economia e di una saggia ed onesta amministrazione.

Sembra un paradosso eppure se la situazione della lira non è ancora precipitata ciò è dovuto in notevole parte ad un'altra deprecabile disfunzione dello Stato e cioè al fatto che non si sono spesi, e cioè non si sono resi spendibili e non si sono rovesciati sul mercato finanziario, i 5.168 miliardi che risultavano di residui passivi alla fine del 1967 e che oggi certamente superano i 7.000 miliardi.

Qualora voi faceste questo nel 1969 — e sarebbe pur vostro dovere il farlo — ossia se assolveste gli impegni già approvati e per i quali sono già state stanziate nel bilancio le relative somme, voi procurereste un altro terremoto economico, con l'aumento della richiesta di beni di consumo, con altre sottrazioni al risparmio, con aumento dei costi, diminuzione delle esportazioni ed avvio deciso alla inflazione.

Il bilancio è dunque da una parte un bluff, un groviglio di debiti e di promesse non soddisfatte, dall'altro la prova di una situazione economica esplosiva che vi può scoppiare da un momento all'altro nelle mani, se non troverete la saggezza e la forza di correre agli onesti e d'altronde ben conosciuti ripari.

Ma l'attuale Governo non potrà correre ai ripari finchè la sua volontà sarà legata agli accordi che lo asserviscono a tutti coloro che anzichè evitare la catastrofe finanziaria che incombe su di noi fanno di tutto per avvicinarla e renderla inevitabile, a chi nella catastrofe spera per l'avvento del cosiddetto mondo nuovo.

Esso non sarebbe invece che il ritorno ad un mondo già vecchio ed esperimentato, cattivo, un ritorno al mondo della schiavitù e dei regimi totalitari del quale l'umanità con tanti stenti e sacrifici di sangue si era, almeno in parte, liberata. Un mondo assai vecchio, avente di nuovo solamente dei nuovi tiranni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 445. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

ART. 1.

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1967 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

(È approvato).

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967

ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in	L.	9.473.323.992.316
delle quali:		
furono versate L. 8.505.993.819.397 rimasero da versare		
	»	8.891.062.167.659
e rimasero da riscuotere	L.	582.261.824.657
(È approvato).	•	
ART. 3.		
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio, in delle quali furono pagate	L. »	10.322.091.329.380 7.446.894.243.138
e rimasero da pagare	L.	2.875.197.086.242
(E approvato).		
ART. 4.		
Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza d 1967 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:	ell'es	sercizio finanziario
Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	8.409.434.540.033
Spese corrent:	»	7.376.875.023.635
Differenza +	L.	1.032.559.516.398

(È approvato).

93ª SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO	28 Febbraio 1969
Entrate complessive	10 000 001 000 000
Differenza — L	. 848.767.337.064
(È approvato).	
ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIAI ED ESERCIZI PRECEDENTI	RIO 1966
ART. 5.	
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in	. 1.669.889.447.954
dei quali nell'esercizio 1967: furono versati L. 894.538.503.087 rimasero da versare	
	1.193.851.609.315
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	. 476.037.838.639
(È approvato).	
ART. 6.	
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in	1 200 000 000
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	. 2.293.238.669.510
(È approvato).	
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 196	37
Art. 7.	
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:	stabiliti, dal conto
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 2) L Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	. 582.261.824.657
(articolo 5)	476.037.838.639
generale)	684.381.454.490
Residui attıvı al 31 dicembre 1967 L	. 1.742.681.117.786

93ª SEDUTA (pomerid.) ASSEMBL	EA - RESOCONTO STENOGRAFICO	28 Febbraio 1969
	ART. 8.	
I residui passivi alla chiusura de consuntivo del bilancio, nelle seguen	ll'esercızio finanzıarıo 1967 risultan ti somme:	o stabiliti dal conto
propria dell'esercizio 1967 (articolo 3 Somme rimaste da pagare sui	spese accertate per la competenza s)	
(articolo 6)		» 2.293.238.669.510
Residu	passıvı al 31 dicembre 1967 I	5.168.435.755.752
(È approvato).		
SITU	JAZIONE FINANZIARIA	
	ART. 9.	
Il disavanzo finanziario del cont somma di lire 7.454.029.150.087, co	o del tesoro alla fine dell'esercizio f me risulta dai seguenti dati:	.967 è accertato nella
Attivo: Entrate dell'esercizio finanziario 196 Aumento nei residui attivi lasc	7	g. 9.473.323.992.316
Accertati:		
al 1º gennaio 1967 al 31 dicembre 1967	L. 1.665.173.203.996 » 1.669.889.447.954	» 4.716.243.958
Diminuzione nei residui passiv rio 1966:	n lasciati dall'esercizio finanzia-	-
Accertati:		
al 1º gennaio 1967 al 31 dicembre 1967	L. 4.039.640.009.260 3.916.313.762.845	
		» 123.326.246.415
	Totale dell'attivo I	9.601.366.482.689
Dısavanzo finanzı	ario al 31 dicembre 1967	» 7.454.029.150.087
То	tale a pareggio del passivo l	17.055.395.632.776
Passivo:		0 400 001 015 180
Disavanzo finanziario al 1º gennaio Spese dell'esercizio finanziario 1967 Discarichi amministrativi a favore de		6.733.304.215.476 3 10.322.091.329.380
re aı sensi dell'articolo 194 del ı	regolamento per l'amministrazione ità generale dello Stato	» 87.920

DISPOSIZIONI SPECIALI

Totale del passivo . . . L.

17.055.395.632.776

ART. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire 87.920 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1967, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

ART. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 2.622.648.600, risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo n. 3242 « Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

(È approvato).

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 12.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in	L.	10.006.070.462
delle quali:		
furono versate L. 6.097.242.644 rimasero da versare	»	9.367.139.637
	-	
e rimasero da riscuotere	L.	638.930.825
(È approvato).		
Art. 13.		
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1967	,	
per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	10.006.070.462
delle quali furono pagate))	1.998.290.436
e rimasero da pagare	L.	8.007.780.026
(È approvato).		
ART. 14.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L.,	4.322.880.663
dei quali nell'esercizio 1967:		
furono versati L. 3.995.733.916 rimasero da versare		
THIRDSOID du voisuro	»	4.002.672.979
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	L.	320.207.684
(È approvato).		
ART. 15.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risul-		
tano stabiliti in	. L.	20.397.394.593
dei quali furono pagati nel 1967	»	4.260.732.884
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	16.136.661.709
(È approvato).		

Senato della Repubblica	— 5298 —	V Legislatura
93° SEDUTA (pomerid.)	ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 23	8 Febbraio 1969
	ART. 16.	
I residui attivi alla seguenti somme:	chiusura dell'esercizio finanziario 1967, risultan	o stabiliti nell e
tenza propria dell'esercizio Somme rimaste da ris	cuotere sulle entrate accertate per la compe- o finanziario 1967 (articolo 12) L. scuotere sui residui degli esercizi precedenti	638.930.825 320.207.684
(articolo 14) Somme riscosse e non	versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) »	3.276.836.056
	Residui attivi al 31 dicembre 1967 L.	4.235.974.565
(È approvato).	=	
	ART. 17.	
I residui passivi all seguenti somme:	a chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultan	no stabiliti nelle
propria dell'esercizio finar	gare sulle spese accertate per la competenza aziario 1967 (articolo 13) L. bagare sui residui degli esercizi precedenti	8.007.780.026
(articolo 15)	-	16.136.661.709
	Residui passivi al 31 dicembre 1967 L.	24.144.441.735
(È approvato).	==	
	ART. 18.	
La situazione finanzia cizio 1967, risulta come ap	ria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a presso:	lla fine dell'eser-
Attivo:		
Entrate dell'esercizio fina Diminuzione nei res rio 1966:	nziario 1967 L. idui passivi lasciati dall'esercizio finanzia-	10.006.070.462
Accertati:		
al 1º gennaio 1967 . al 31 dicembre 1967	L. 20.404.189.659 	6.795.066
	_	
	Totale dell'attivo L.	10.012.865.528
$\it Passivo:$		
Spese dell'esercizio finanz Diminuzione nei res	nario 1967 L. sidui attivi lasciati dall'esercizio finanzia-	10.006.070.462

Accertati:

rio 1966:

al 1º gennaio 1967 L. 4.329.675.729

L. 10.012.865.528

6.795.066

Totale del passivo . . . L.

(È approvato).

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 19.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1967, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in	»	132.142.800 127.342.800
e rimasero da riscuotere	L.	4.800.000
(È approvato).		
Art. 20.		
Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1967, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	132.142.800 118.812.595
e rimasero da pagare	L.	13.330.205
(È approvato).		
ART. 21.		•
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L. » L.	6.000.000
Art. 22.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L.	18.510.697 8.359.620
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	10.151.077
(E approvato).		
Art. 23.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe- tenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 19)		seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	u.	4.000,000
(articolo 21)	» »	_
Residui attivi al 31 dicembre 1967	L.	4.800.000

93 ^a SEDUTA (pomerid.)	Assemblea - Resoconto stenografico		28 FEBBRAIO 1969
	ART. 24.		
I residui passivi alla c	hiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti	nelle	seguenti somme:
propria dell'esercizio finai	ngare sulle spese accertate per la competenza nziario 1967 (articolo 20)	L.	13.330.205
(articolo 22)		»	10.151.077
	Residui passivi al 31 dicembre 1967 .	L.	23.481.282
(È approvato).			
AMMINISTE	RAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI	STA	ТО
	ART. 25.		
del bilancio dell'Amminis l'esercizio finanziario 196 medesimo, risultano stabil stessa, allegato al consunt delle quali:	n conto capitale e per accensione di prestiti trazione dei Monopoli di Stato, accertate nelso, per la competenza propria dell'esercizio inte dal conto consuntivo dell'Amministrazione divo del Ministero delle finanze, in	L.	185.737.211.171
furono versate rimasero da versare	L. 177.468.220.503 	n	177.646.091.032
e rimasero da riscuotere		L.	8.091.120.139
(È approvato).			
	Art. 26.		
bilancio dell'Amministraz ziario 1967 per la compe	conto capitale e per rimborsi di prestiti del zione predetta, accertate nell'esercizio finan- etenza propria dell'esercizio stesso, risultano	L. "	185.737.211.171 159.625.949.766
e rimasero da pagare .		L.	26.111.261.405
(È approvato).			
	Art. 27.		
tano stabiliti in	chiusura dell'esercizio finanziario 1966, risul- 	L. »	21.298.843.267 1.195.052.636
e rimasero da riscuotere a	al 31 dicembre 1967	L.	20.103.790.631
(È approvato).	A 90		
	ART. 28.		
tano stabiliti in	chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risul- 	L. »	21.906.625.821 16.933.561.985
e rimasero da pagare al 3	31 dicembre 1967	L.	4.973.063.836
(È approvato).			

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano s somme:	tabiliti nelle seguenti
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 25)	8.091.120.139
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	» 20.103.790. 63 1
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	» 177.870.529
Residui attivi al 31 dicembre 1967 L	28.372.781.299
(È approvato).	20.312.101.299
(12 approvato). ART. 30.	
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risu seguenti somme:	ıltano stabılıtı nelle
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 26) L	26.111.261.405
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	» 4,973,063,836
(410000 20)	
Residui passivi al 31 dicembre 1967 L	31.084.325.241
(È approvato).	
ART. 31.	
La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopo dell'esercizio finanziario 1967, risulta come appresso:	di di Stato, alla fine
Attivo:	
Entrate dell'esercizio 1967	. 185.737.211.171
Passivo:	
Spese dell'esercizio 1967	. 185.737.211.171
(È approvato).	
ARCHIVI NOTARILI	
ART. 32.	
$\hat{\mathbf{E}}$ approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio seguenti:	1967, nelle risultanze
Entrate	9.461.008.654
Spese	W 011 0FF 004
Avanzo L	1.546.753.373
(È approvato).	

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 33.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in	L.	19. 803.558.639
furono versate		
))	18.289.427.517
e rimasero da riscuotere	L.	1.514.131.122
Art. 34.		
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risul-		
tano stabilite in	L.	19.803.558.639
delle quali furono pagate	»	16.981.174.973
e rimasero da pagare	L.	2.822.383.666
(È approvato).		
Art. 35.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L.	1.000.629.081
furono versati L. 965.933.930		
rimasero da versare		
	»	966.030.024
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	L.	34.599.057
(E approvato).		
Art. 36.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risul-		
tano stabiliti in	L.	1.764.699.431
dei quali furono pagati nel 1967	>>	1.505.291.288
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	259.408.143
(È approvato).		

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ART. 37.

Art. 37.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano somme:	stal	oiliti nelle seguenti
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com-		
petenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 33) Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	L.	1.514.131.122
(articolo 35)	»	34.599.057
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	»	541.017
Residui attivi al 31 dicembre 1967	L.	1.549.271.196
(È approvato).		
Art. 38.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultani somme:	stal	oiliti nelle seguenti
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 34) Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	L.	2.822.383.666
(articolo 36)	»	259.408.143
Residui passivi al 31 dicembre 1967	L.	3.081.791.809
(È approvato).		
Art. 39.	ndo	ner il Culto alla
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati:		
Art. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30,	come risulta dai
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30,	come risulta dai
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30,	come risulta dai
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L.	come risulta dai 19.803.558.639
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L.	19.803.558.639
Art. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L.	19.803.558.639
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fefine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L. » L.	19.803.558.639 1.627.479.753 21.431.038.392 288.691,70
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L. » L.	19.803.558.639 1.627.479.753 21.431.038.392 288.691,70
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L. » L. »	19.803.558.639 1.627.479.753 21.431.038.392 288.691,70 19.803.558.639, — 38.791.257,—
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fofine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L. » L.	19.803.558.639 1.627.479.753 21.431.038.392 288.691,70 19.803.558.639, —
ART. 39. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fefine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 1.588.399.804 seguenti dati: Attivo: Entrata dell'esercizio finanziario 1967	,30, L. L. 	19.803.558.639 1.627.479.753 21.431.038.392 288.691,70 19.803.558.639, — 38.791.257,— 19.842.638.587,70

(È approvato).

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA DI ROMA

ART. 40.

IMI. 10.		
Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1967, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in delle quali furono riscosse e versate	L.	457.626.308 423.532.215
e rimasero da riscuotere	L.	34.094.093
(È approvato). ART. 41.		
AR1. 41.		
Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1967, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in delle quali furono pagate	L.	457.626.308 316.081.980
e rimasero da pagare	L.	141.544.328
(È approvato).		
ART. 42.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L. »	30.202.685 30.073.490
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	L.	129.195
(È approvato).		
Art. 43.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L. »	133.858.165 118.838.710
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	15.019.455
(È approvato).		
ART. 44.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano somme:	stal	oiliti nelle seguenti
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 40)	L.	34.094.093 129.195
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	-	
Residui attivi al 31 dicembre 1967	L.	34.223.288

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ART. 45.

1	residui	passivi	alla	chiusura	dell'esercizio	finanziario	1967	rısultano	stabılıti	nelle
seguer	nti somm	ne:								

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 41)	L.	141.544.328
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti		,
(articolo 43)))	15.019.455
Residui passivi al 31 dicembre 1967	L.	156.563.783
(E annualista)		

(E approvato).

ART. 46.

Il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 12.895.917,58, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo	al 1º gen	naio 1967 .								L.	10.390.588,58
Entrate dell	'esercizio	finanziario	1967							»	457.626.308 —

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1966:

Accertati:

al	10	gennaio	1967	•	•	•	٠	٠	•	•	•	L.	29.993.531		
al	31	dicembre	e 1967									»	30.202.685		
														»	209.154 -

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1966:

Accertati:

al	10	gennaio 1967	•		•		•	•	•	L.	136.154.340
al	31	dicembre 1967		•	•					»	133.858.165

_____ » 2.296.175 —

Totale	dell'attivo				L.	470.522.225,58
--------	-------------	--	--	--	----	----------------

Passivo:

457.626.308 —	L.	•	•	•	•		•	•	•		•		1967	finanziario	ell'esercızıo	se	Spese
12.895.917,58	»				967	e :	nbr	dice	31	al	tivo	a	Saldo	Ş			

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 470.522.225,58

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 47.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1967, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in	L.	435.288.901 432.164.851
e rimasero da riscuotere	L.	3.124.050
(È approvato).		
ART. 48.		
Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in delle quali furono pagate	»	435.288.901 321.074.169 ————————————————————————————————————
(È approvato).		
(2 approvato). ART. 49.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in dei quali nell'esercizio 1967:	L.	5.017.093
furono versati L. 1.454.446		
rimasero da versare	»	1.454.449
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	т.	3.562.644
(E approvato).	٠.	
Art. 50.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in dei quali furono pagati nel 1967		101.918.077 75.628.279
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	26.289.798
(E approvato).		
Art. 51.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967, risult consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:	ano	stabiliti, dal conto
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 47)	L.	3.124.050
(articolo 49)))	3.562.644
dell'entrata)))	3
Residui attivi al 31 dicembre 1967	L.	6.686.697
(E approvato).		

V Legislatura Senato della Repubblica **—** 5307 **—** 93° SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 28 Febbraio 1969 ART. 52. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza 114.214.732 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 26.289.798 Residui passivi al 31 dicembre 1967 . . . L. 140.504.530 (È approvato). ART. 53. Il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1967, è accertato nella somma di lire 37.588.802,88, come risulta dai seguenti dati: Attivo: Saldo attivo al 1º gennaio 1967 L. 41.282.577,88 435.288.901 ---Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1966: Accertati: al 1º gennaio 1967 L. 102.049.736 101.918.077 131.659 -476.703.137,88 Totale dell'attivo . . . L. Passivo: Spese dell'esercizio finanziario 1967 L. 435.288.901 ---Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1966: Accertati: al 1º gennaio 1967 L. 8.842.527 5.017.093 3.825.434 — L. 439.114.335 ---Saldo attivo al 31 dicembre 1967. . . 37.588.802.88 476.703.137,88 Totale e pareggio dell'attivo . L. (È approvato). AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE ART. 54. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Ammini-

(È approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ART. 55.

Thir so.		
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	329.859.926.658
delle quali furono pagate))	96.521.914.885
dono quant tarono pagato	"	00.021.014.000
e rimasero da pagare	L. =	233.338.011.773
(È approvato).		
Art. 56.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risul-		
tano stabiliti in	Τ.	322,225,031,853
dei quali nell'esercizio 1967 furono riscossi e versati))	73.575.838.937
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	L.	248.649.192.916
(È approvato).	=	
ART. 57.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risul-		
tano stabiliti in	L.	447.441.702.631
dei quali furono pagati nel 1967))	217.288,035,898
desired for the second for the second		,521,11000,1000,1000
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	230.153.666.733
(È approvato).	=	
Art. 58.		
ARI. OC.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano somme:	stab	ilıtı nelle seguentı
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com-		
petenza propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 54)	T.	71.090.761.534
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti		
		248.649.192.916
(articolo 56)))	240.040.102.010
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del-		
l'entrata)		
	-	
Residur attıvı al 31 dicembre 1967	L.	319.739.954.450
	=	
(È approvato).		
ART. 59.		
I marida marana alla akananya dall'agayajgia 4067 manltana atabilita	nolla	goguenti gomma:
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti	nene	seguenn somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza		***
propria dell'esercizio finanziario 1967 (articolo 55)	L.	233.338.011.773
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti		
(articolo 57)	»	230.153.666.733
(4		
		100 101 080 500
Residui passivi al 31 dicembre 1967	ப.	463.491.678.506
	-	

273.781.418.779

93ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 60

ART. 00		
Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	497.869.078.991 348.574.230.330
e rimasero da riscuotere	L.	149.294.848.661
(È approvato).		-
ART. 61		
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in delle quali furono pagate	L. »	497.869.078.991 338.902.476.143
e rimasero da pagare	L.	158.966.602.848
(E approvato).	:	
Art. 62.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L. » L.	205.000.379.903 80.513.809.785 124.486.570.118
(E approvato). Art. 63.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L.	162.272.872.665
dei quali nell'esercizio 1967 furono pagati	»	111.820.383.246
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L.	50.452.489.419
(È approvato).	:	
ART. 64.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti	nelle	seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere suíle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 60)	L.	149.294.848.661
(articolo 62)	»	124.486.570.118
	-	

Residui attivi al 31 dicembre 1967 . . . L.

(È approvato).

(È approvato).

93° SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO		28 FEBBRAIO 1969
Art. 65.		
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti	nelle	seguenti somme
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 61)		158.966.602.848
(articolo 63)))	50.452.489.419
Residui passivi al 31 dicembre 1967	L.	209.419.092.267
(È approvato).	:	
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFON	ICI	
ART. 66.		
Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di pre- stiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accer- tate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dello esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Am- ministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle		
poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in	$\mathbf{L}.$	147.126.753.470
delle qualı furono riscosse e versate	»	124.005.993.789
e rimasero da riscuotere	L.	23.120.759.681
(È approvato).	;	
ART. 67.		
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	147.126.753.470 71.894.189.501
e rimasero da pagare	L.	75.232.563.969
(È approvato).	:	
ART. 68.		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L.	47.267.067.667
furono versati L. 28.561.253.386 rimasero da versare	»	44.701.253.386
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967	L.	2.565.814.281

 $(E\ approvato).$

93ª SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO	28 Геввкаю 1969
ART. 69.	
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti in	L. 114.596.925.952 » 65.785.130.620
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	L. 48.811.795.332
(È approvato).	
ART. 70.	
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967, risultano stabiliti r	nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 66)	L 23.120.759.681
(articolo 68)	» 2.565.814.281
l'entrata)	» 16.140.000.000
Residui attivi al 31 dicembre 1967	L. 41.826.573.962
(È approvato).	
ART. 71.	
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti n	nelle seguentı somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 67)	L. 75.232.563.969
(articolo 69)	» 48.811.795.332
Residui passivi al 31 dicembre 1967	L. 124.044.359.301
(È approvato).	A
AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO ST.	АТО
ART. 72.	
Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1967, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in	L. 2.070.508.956.789 » 1.629.042.922.290
e rimasero da riscuotere	L. 441.466.034.499
6 Illiandio an illoadoloid	

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

ART. 73.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del	
bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni	
speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1967, ri-	
sultano stabilite in	2.070.508.956.789
delle qualı furono pagate	1.767.818.347.120
e rimasero da pagare	302.690.609.669
(È approvato).	

ART. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1967, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)		997.638.922.826 1.072.870.033.963
	L.	2.070.508.956.789
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)		997.638.922.826 1.072.870.033.963
	L.	2.070.508.956.789
(È approvato).		
Apr. 75		

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risul-	
tano stabiliti in	517.355.201.931
dei quali nell'esercizio 1967 furono riscossi e versati	343.126.992.834
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1967 L	. 174.228.209.097
(E approvato).	

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 i tano stabiliti in			L. 524.443.825.717
dei qualı nell'esercızıo 1967 furono pagatı	•	•	» 262.691.442.937
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1967	•		L. 261.752.382.780
(È approvato).			

ART. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

	g .
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com-	
petenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 72)	441.466.034.499
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	
(articolo 75)	174.228.209.097
Residui attivi al 31 dicembre 1967 L	. 615.694.243.596

(E approvato).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

ART. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1967 risultano stabiliti nelle s	seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (articolo 73)	302.690.609.669
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	261.752.382.780
Residui passivi al 31 dicembre 1967 L.	564.442.992.449
(È annyonato)	

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

TOGNI. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere in base a quale legge, a quale delibera del CIPE ed a quale stanziamento di bilancio è stata annunciata ufficialmente la realizzazione, nella zona di San Giorgio a Colonica, in provincia di Firenze, di un aeroporto continentale per il quale è già stata altresì annunziata la cospicua copertura finanziaria (8-9 miliardi di lire come prima quota) (interp. - 107)

NALDINI, RAIA, FILIPPA, DI PRISCO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere quali urgenti interventi intendano adottare per favorire una reale qualificazione delle aziende di Stato nel settore della cinematografia, qualificazione che tenga conto delle funzioni pubbliche e di promozione culturale che debbono essere assegnate a tali aziende.

A tale scopo, gli interpellanti sottolineano, in particolare, la necessità:

- a) di realizzare una proficua intesa operativa tra gli enti di Stato nel campo cinematografico e in quello delle telediffusioni e fra l'« Istituto Luce », l'« Italnoleggio » e il Centro sperimentale;
- b) di operare una profonda democratizzazione degli enti di Stato del settore cinematografico rendendo possibile una effettiva ed adeguata partecipazione dei lavoratori dipendenti di tutte le categorie del cinema alla direzione degli stessi, sia mediante la loro presenza nei consigli di amministrazione, sia riconoscendo ai dipendenti il diritto di assemblea e la possibilità di influire sulle scelte delle aziende attraverso la formazione di comitati che abbiano la possibilità di esprimere, sui diversi problemi, gli orientamenti dei lavoratori;
- c) di arrivare ad una urgente normalizzazione dei rapporti fra direzione dell'« Istituto Luce » e lavoratori dipendenti per quanto riguarda le questioni salariali in atto, accogliendo le giuste richieste degli stessi e procedendo alla riassunzione del dipendente ingiustamente licenziato.

L'urgenza di una presa di posizione del Governo sui problemi suesposti è resa particolarmente evidente dalla grave crisi in atto nel settore cinematografico di Stato, crisi che è all'origine delle azioni di lotta promosse in questi giorni dai lavoratori interessati. (interp. - 108)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

NALDINI, RAIA, FILIPPA, DI PRISCO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se corrispondono a verità le notizie apparse sulla stampa attinenti l'acquisto da parte della Radiotelevisione italiana di un terreno di 80 ettari sulla Via Cassia, terreno che, secondo fonti giornalistiche, dovrebbe essere utilizzato per la realizzazione di una nuova grande costruzione nella quale dovrebbe trovare sistemazione tutta l'attività TV e che prenderebbe il nome di « Telecittà ».

In tale ipotesi, gli interroganti chiedono di conoscere quale sorte dovrebbe essere riservata a « Cinecittà » e se non ritengano che ciò sarebbe in netto contrasto con la necessità di arrivare invece ad una proficua collaborazione fra le aziende di Stato nel settore cinematografico e la Radiotelevisione italiana. (int. or. - 564)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARUCCI, STEFANELLI. — Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per sapere se non ritengano opportuno predisporre provvedimenti per l'allargamento del letto stradale della statale n. 172 dei « Trulli », che ha appena due carreggiate, e se non ritengano necessario per lo sviluppo economico-turistico del comprensorio dei « Trulli » e delle « Grotte » trasformare la statale n. 172 in superstrada; provvedimento indispensabile poichè il comprensorio tunistico dei « Trulli » e delle « Grotte » è nimasto tagliato fuori dal tracciato dell'autostrada Bari-Taranto-Metaponto-Sibari, decisione presa dal Comitato interministeriale della programmazione economica nella seduta del 17 giugno 1968, anche in considerazione del fatto che la realizzazione di tale autostrada ostacolerebbe la valorizzazione economico-turistica della Puglia, che nel comprensorio dei « Trulli » e delle « Grotte » manifesta le sue più elevate possibilità di sviluppo economico. (int. scr. - 1321)

TOMASUCCI, MANENTI. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere in base a quali motivi vengono esclusi i dipendenti degli Enti locali e ospedalieri dai benefici previsti dall'articolo 6 della legge n. 341 del 28 marzo 1968, e se non ritengano di dover emanare direttive al fine di superare le restrizioni imposte. (int. scr. - 1322)

TOMASUCCI, MANENTI. — Al Ministro dei lavori pubblici — Per conoscere quali progetti esecutivi siano stati approvati e quali siano in via di approvazione da parte dell'ANAS allo scopo di procedere con urgenza al definitivo ammodernamento della statale « Flaminia » come una delle infrastrutture basilari ai fini di un razionale sviluppo dell'Italia centrale (int. scr. - 1323)

MANENTI, TOMASUCCI. — Al Ministro dei lavori pubblici — Per sapere se è a conoscenza che a Urbino la Casa di riposo per anziani è sistemata in locali pericolanti, antigienici e non rispondenti allo scopo. Tra l'altro, lo stabile in parola è di proprietà della locale Università che intende riaverlo per sistemarlo e per adibirlo a collegio universitario.

Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro intende finanziare le nuove opere progettate dal comune di Urbino (Casa di riposo e cronicario), che hanno già ottenuto le necessarie approvazioni degli organi regionali del suo Ministero, segnalandone l'urgenza. (int scr. - 1324)

MANENTI, TOMASUCCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza:

1) che l'Istituto d'arte di Urbino svolge, nel contesto dell'istruzione del nostro Paese, ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

una funzione del tutto particolare perchè opera nel campo dell'illustrazione e della grafica, come non avviene per altri istituti d'arte;

- 2) che l'Istituto stesso richiama studenti da ogni parte d'Italia e d'Europa;
- 3) che le attuali disponibilità di spazio risultano insufficienti;
- 4) che l'Istituto d'arte è ospite del Palazzo Ducale di Urbino con una convenzione che avrà scadenza definitiva il 27 ottobre 1971;
- 5) che le Soprintendenze sono fortemente preoccupate per le incompatibilità tecniche ed i gravi pericoli connessi (stabilità, incendi, eccetera);
- 6) che con la presenza dell'Istituto nel Palazzo Ducale si impedisce l'utilizzazione dei fondi stanziati con la legge speciale per Urbino, per gli inderogabili restauri al Palazzo stesso.

Infine gli interroganti chiedono se il Ministro intende dare urgenza prioritaria a tale problema, in sede dei finanziamenti di cui al piano triennale per l'edilizia scolastica, in modo da erogare contributi necessari alla costruzione della nuova sede, che, in definitiva, interessa tutta la cultura italiana. (int. scr. - 1325)

MURMURA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se rientra negli intendimenti del Governo modificare la legge 27 giugno 1961, n. 550, nel senso che la pensione sia concessa anche a quei militari che, quali carabinieri ausiliari con vincolo di sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, abbiano prestato almeno 14 anni, sei mesi ed un giorno di servizio militare continuativo. (int. scr. - 1326)

MANCINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza della situazione in cui si trovano i professori ordinari di lettere italiane, latino e storia nei licei e nell'istituto magistrale (classe di concorso tab. 4), i quali, mentre hanno la facoltà di insegnare lettere italiane e latino nei licei, o latino, storia e geografia nell'isti-

tuto magistrale, non possono chiedere il passaggio alla cattedra di lingua e letteratura italiana e storia nell'istituto magistrale (tabella 3 cl.) alla quale, al contrario, possono trasferirsi i professori ordinari di lettere italiane e storia degli istituti tecnici (tab. A II), che fanno parte di un altro tipo d'istruzione, e se non ritenga di eliminare tale assurdo, che non solo lede gli interessi dei professori titolari della predetta cattedra tab. 4, ai fini dei trasferimenti di sede, ma vieta agli stessi la scelta di insegnamenti più congeniali nell'ambito di cattedre affini della stessa istruzione classica, consentendo che i professori ordinari di lettere italiane, latino e storia possano chiedere il passaggio sia alla cattedra di lingua e letteratura italiana e storia nell'istituto magistrale, sia a quella di lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

Per chiedere, inoltre, se non si ravvisi la opportunità che anche tali trasferimenti di cattedra siano autorizzati con l'ordinanza sui trasferimenti ed assegnazioni provvisorie del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie superiori, di prossima pubblicazione, o, eventualmente, con successivo provvedimento aggiuntivo alla stessa ordinanza. (int. scr. - 1327)

CODIGNOLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — (Già int. or. - 179) (int. scr. - 1328)

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 3 marzo 1969

- PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 3 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:
- I. Discussione delle mozioni nn. 6, 13, 19, 22 e 24 e svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sui problemi della scuola.
- II. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. ZANNIER e BURTULO. Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicem-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

bre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine (29).

- 2. Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno (301).
- 3. Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli (343).
- 4. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60 (121).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61 (122).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62 (123).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 (124).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 (125).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 (126).

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

FARNETI Ariella, ROMANO, BONAZZO-LA RUHL Valeria, RENDA, TEDESCO Giglia, PAPA, PERNA, PIOVANO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, POERIO, CARUCCI, STEFANELLI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ADAMOLI, ABENANTE, CAVALLI, SOTGIU. — Il Senato,

riaffermata l'urgenza di promuovere le riforme necessarie per adeguare le strutture della scuola alle nuove esigenze della società italiana e di garantire, in primo luogo, il diritto allo studio e la democratizzazione dell'organizzazione scolastica;

considerato lo stato gravissimo di disagio nel quale versa la scuola pubblica anche per la deficienza degli edifici e delle attrezzature e per la precaria e insoddisfacente posizione del personale;

ritenuto che il disordine attuale è da attribuirsi anche all'inadeguatezza delle leggi esistenti, alla loro macchinosità od alla loro cattiva applicazione,

impegna il Governo

- a) ad adottare i provvedimenti necessari per l'immediata istituzione della scuola materna statale, che per obbligo legislativo avrebbe dovuto funzionare fin dal 1º ottobre 1968;
- b) a destinare agli enti locali le somme stanziate per la scuola materna non statale con la legge 18 marzo 1968, n. 444, invitando altresì i prefetti a desistere dalla cancellazione delle spese disposte dai comuni per l'istituzione di scuole materne;
- c) ad impiegare immediatamente le somme previste dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica, anche proponendo al Parlamento apposito disegno di legge inteso a snellire le procedure che, nella pratica attuazione, sono apparse inadeguate e ritardatrici;
- d) ad assumere o proporre misure idonee alla realizzazione della scuola a tempo pieno, magari attraverso un ragionevole periodo di sperimentazione nelle scuole che, per disponibilità di locali, siano in condizione di effettuare validamente l'esperimento;
- e) ad estendere, intanto, l'istituzione del doposcuola a tutti gli istituti ove sia possibile realizzarlo;
- f) a disporre l'immediato adeguamento dei ruoli organici alla situazione di fatto esistente nella scuola, al fine di sistemare il personale insegnante, costretto a continue peregrinazioni ed esposto ogni anno al rischio della perdita del posto di lavoro. (moz. 6)

OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANDERLINI, GATTO Simone, PAR-RI, LEVI, ALBANI, ANTONICELLI.

Il Senato,

in riferimento al progetto di riforma dell'università comunicato dal Ministro del-

28 Febbraio 1969

la pubblica istruzione alla stampa come tendente a risolvere la gravissima situazione nella quale si trova da lungo tempo l'università italiana:

preso atto delle dichiarazioni fatte dal Ministro sulla necessità che su questo progetto si pronuncino, prima della sua definitiva formulazione, tutte quelle forze e quegli organismi che hanno un ruolo determinante nella vita dell'università italiana:

osservato che di fatto il Ministro ha consultato il Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Consulta dei rettori, alcuni presidi e professori ordinari, ma non ha ancora consultato, nè ha prospettato le forme di consultazione di altre determinanti componenti del mondo universitario, e in particolare del movimento studentesco;

osservato, inoltre, in modo particolare, che alla base di tutte le rivendicazioni fatte dalle varie componenti del movimento studentesco c'è quella di poter preventivamente intervenire nella elaborazione della riforma dell'università;

osservato, infine, che rimane non comprensibile, per l'efficace e sollecita approvazione di una riforma universitaria, la mancata contemporanea presentazione di una riforma degli studi medi superiori, preliminari e determinanti per l'organizzazione degli studi universitari,

impegna il Ministro della pubblica istruzione e il Governo:

- 1) a presentare contemporaneamente, e non successivamente, al progetto di riforma universitaria quello della riforma delle scuole medie superiori;
- 2) in modo particolare a definire i modi e le forme di consultazione preventiva di tutte le componenti del mondo universitario, e in specie quelle del movimento studentesco, sul progetto di riforma dell'università affinchè tale riforma sorga dalla reale interpretazione delle esigenze dell'università italiana e non da una più o meno illuminata, ma paternalistica, interpretazione di esse. (moz. 13)

GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, BONALDI, ARENA, BALBO, BIAGGI, BOSSO, CHIARIELLO, FINIZZI, MASSOBRIO, PERRI, ROBBA, D'ANDREA, PALUMBO. — Il Senato,

considerato che la scuola italiana, al pari di altre scuole europee, è travagliata da disordine didattico-amministrativo, in qualche caso trasformatosi in atti di sovversione che taluni tentano di strumentalizzare a fini di parte sfruttando il risentimento degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti;

considerato che il rinvio sistematico di ogni organica riforma della scuola e l'annuncio di ritocchi sporadici sono elementi di ulteriore disordine e di turbamento della scuola,

impegna il Governo della Repubblica:

- a) all'attuazione della legge sulla scuola materna statale, al riordinamento legislativo della scuola materna non statale e all'integrazione della legislazione sull'edilizia scolastica;
- b) all'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il quale il Ministro della pubblica istruzione avrebbe dovuto presentare al Parlamento, entro il 30 giugno 1964, i disegni di legge relativi alla riforma della scuola, nei quali bisogna prevedere, tra l'altro, il soddisfacimento delle seguenti esigenze:

per i discenti:

- 1) assicurare agli studenti, specie delle scuole medie superiori, ed ai loro genitori, le migliori e più utili possibilità di una partecipazione responsabile alla vita della scuola, all'organizzazione interna degli istituti, alla sperimentazione di nuove formule, all'esplicazione di libere attività educative, come ad esempio la stampa scolastica;
- 2) limitare il numero degli alunni per ogni classe a non più di 25 unità, mettendo a loro disposizione i locali necessari per le riunioni di associazioni o *clubs* studenteschi, per le biblioteche, discoteche e laboratori;
- istituire corsi di formazione, seminari di discussioni e di critica, laboratori di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

lavoro e di elaborazione, lavori di équipe, doposcuola; organizzare viaggi per la conoscenza dei diversi Paesi; permettere altre attività scelte liberamente dagli alunni con la partecipazione, come per tutte queste istituzioni, degli insegnanti;

per i docenti:

- 1) garantire la serenità indispensabile per la libertà di insegnamento e per la difesa della dignità dei docenti;
- 2) normalizzare l'assunzione nei ruoli del personale insegnante, eliminando il sistema del licenziamento annuale, oggi in vigore per circa la metà del corpo docente, che offende la dignità degli insegnanti e rinvia, talvolta per mesi, l'effettivo inizio delle lezioni e turba didatticamente il regolare svolgimento delle lezioni e la preparazione degli alunni;
- 3) presentare al Parlamento il disegno di legge relativo allo stato giuridico, tenendo conto delle esigenze della scuola e del personale;
- 4) modificare la legge-delega sul riassetto, tenendo conto della mutata realtà della scuola e delle esigenze del personale;

per l'organizzazione della scuola:

- 1) per l'istituzione di nuove scuole o istituti, tenere conto delle effettive esigenze della società italiana ed europea e dello sviluppo della cultura, anche e soprattutto per evitare che la nostra scuola continui a licenziare giovani diplomati e laureati senza possibilità alcuna di occupazione, quali ragionieri, geometri, periti, maestri, professori, laureati in legge, in economia e commercio, eccetera;
- 2) orientare le scelte degli studi delle famiglie e dei giovani nella giusta direzione per fornire l'istruzione che non si appalesi, poi, inutile e superata nella società contemporanea;
- 3) riorganizzare la scuola elementare con l'istituzione di un direttore didattico in ogni plesso scolastico, cui dovrebbero essere affidate mansioni esclusivamente didattiche; con la soppressione del direttore didattico di circolo e dell'ispettore scolastico di circoscrizione che la farragine delle di-

sposizioni vigenti ha ridotto ad organi amministrativi superati dal progredire incessante dei tempi e dei mezzi di comunicazione; con l'impiego degli attuali direttori di circolo e degli ispettori di circoscrizione presso gli uffici del Provveditorato agli studi, affidando loro mansioni specifiche nel campo didattico;

- 4) istituire corsi per insegnanti e professori al fine di sperimentare forme nuove d'insegnamento, sganciando così la situazione attuale dalla stagnazione didattica e formativa;
- 5) coordinare didatticamente e in modo organico gli insegnamenti di tutta la scuola d'obbligo ed al termine di essa attuare un piano di orientamento;
- 6) riorganizzare la scuola media di secondo grado prevedendo, oltre le riforme di struttura, speciali disposizioni:
- a) per il contenuto degli insegnamenti che non dovranno essere più statici, ma orientati alla formazione di una cultura che contribuisca a sviluppare la personalità degli alunni e le loro possibilità creatrici secondo le esigenze del mondo moderno;
- b) per i metodi d'insegnamento che dovrebbero tenere conto dei problemi contemporanei;
- c) per la valutazione degli studi che dovrebbe portare a sostituire, anche in modo graduale, gli esami nozionistici con prove più confacenti a valutare sia le attitudini degli alunni che la loro cultura;
- d) per le misure disciplinari che dovranno essere improntate a regole e metodi democratici atti ad avviare i discenti alla loro formazione civica;
- 7) considerare la scuola come il migliore strumento democratico per cui i giovani possano avviarsi ad una vita autonoma in un ambiente sociale a rapido sviluppo. (moz. - 19)

PELLICANO', CUCCU, VALORI, DI PRI-SCO, ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSI-NI, FILIPPA, LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PREZIOSI, RAIA. — Il Senato,

premesso che le soluzioni parziali e settoriali date finora dal Governo ai problemi

28 Febbraio 1969

della scuola costituiscono una risposta solo formale e paternalistica al movimento di lotta e che è sempre più profonda l'insod-disfazione della società nei confronti della funzione attuale della scuola e del mondo della scuola in direzione del Governo e degli istituti parlamentari;

considerato che solo dal movimento reale possono attendersi indicazioni valide per il rinnovamento effettivo della struttura scolastica, sia nei suoi dati organizzativi, sia in quelli culturali;

tenuto conto che il Governo non ha preso atto della duplice selezione che si attua nella scuola a tutti i livelli, sia con il meccanismo censitorio al quale è tuttora ancorata la frequenza scolastica, sia con il carattere selettivo che hanno i contenuti culturali del nostro sistema scolastico ed i modi con cui vengono trasmessi,

impegna il Ministro della pubblica istruzione ed il Governo:

- 1) a predisporre strumenti atti ad eliminare l'autoritarismo insito non solo nel rapporto disciplinare della scuola con il suo apparato burocratico, ma negli stessi contenuti culturali della scuola e nei modi della loro trasmissione, oltre che nella esplicazione di ogni altra attività all'interno della scuola:
- 2) a riconoscere e garantire le libertà di associazione e di riunione all'interno della scuola, sia per gli insegnanti che per gli studenti, e non già istituzionalizzandole entro forme burocratiche che in realtà contraddicono l'esigenza obiettiva di un confronto dialettico permanente tra scuola e società:
- 3) ad elaborare provvedimenti concreti per assicurare l'attuazione effettiva e l'espansione ulteriore unitario alla scuola secondaria superiore, per liberalizzare in concreto l'accesso all'istruzione universitaria, per mettere la stessa struttura fisica della scuola nelle condizioni di assolvere ai suoi compiti istituzionali;
- 4) ad abolire l'attuale sistema di formazione e di reclutamento degli insegnanti, fondato su esami e concorsi con funzione prevalentemente discriminatoria, ed a ga-

rantire ad essi una condizione giuridica di stabilità ed una giusta progressione economica nel rapporto di lavoro, oltre che l'esercizio delle fondamentali libertà sindacali e di sperimentazione didattica, che sono incompatibili con il permanere di una loro subordinazione gerarchica all'apparato amministrativo. (moz. - 22)

CODIGNOLA, PIERACCINI, FORMICA, IANNELLI, ARNONE, MANCINI, CIPELLINI, MINNOCCI, BUZIO, CAVEZZALI, DINDO, GARAVELLI, FOSSA, BANFI, CASTELLACCIO, BLOISE. — Il Senato,

considerata la necessità di discutere le linee generali d'intervento atte ad affrontare, ad ogni livello, le gravi condizioni di crisi della scuola;

ritenendo che, a prescindere dalla situazione universitaria, esigenze di particolare urgenza vadano contemporaneamente affrontate anche negli ordini e gradi di studi.

invita il Governo:

- a) a bandire al più presto i concorsi per l'assunzione delle insegnanti di scuola materna statale, ad eseguire urgentemente recuperando i ritardi che si sono manifestati il piano delle nuove istituzioni previste dalla legge istitutiva, a predisporre una nuova iniziativa legislativa che preveda l'allargamento del servizio di scuola materna statale ad almeno mezzo milione di bambini;
- b) ad affrettare i tempi di attuazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, fermi restando i criteri di programmazione che vi sono sanciti, ed a predisporre fin d'ora un nuovo piano che sia in grado di soddisfare i bisogni più accertati e che entri in vigore non appena sia avviato il piano triennale previsto dalla predetta legge;
- c) ad avviare la revisione generale dei contenuti programmatici, a cominciare da quelli non più rispondenti della scuola elementare, attenendosi al duplice criterio di caratterizzarli come indirizzi generali piut-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

tosto che come prescrizioni puntuali e nozionistiche, e di affidarne la stesura a commissioni di sicura competenza, di cui facciano parte anche membri designati dal Parlamento;

- d) a sperimentare l'anticipazione a cinque anni della scuola elementare, ed avviarne la trasformazione in scuola integrata, col riassorbimento nell'ambito della scuola stessa di tutte le funzioni attualmente devolute ai Patronati o ad enti privati nell'ambito assistenziale, ivi compresi i doposcuola, con la democratizzazione delle strutture, assicurando l'autogoverno degli insegnanti e la partecipazione delle famiglie, con l'istituzione di adeguati servizi di dépistage e di assistenza medico-psicologica;
- e) a predisporre un organico intervento legislativo per avviare a soluzione il drammatico problema dei bambini comunque disadattati o minorati, da recuperare alla società attraverso un'adeguata iniziativa pubblica;
- f) a realizzare anche a livello di scuola media il pieno tempo, sopprimendo l'insegnamento del latino, rendendo obbligatorio per tutti quello delle applicazioni tecniche, assicurando la dovuta specifica competenza agli insegnanti;
- g) ad istituire un servizio scolastico di orientamento, così al termine della scuola media come alla fine della scuola secondaria superiore;
- h) ad assicurare la preparazione professionale degli insegnanti sempre e soltanto a livello universitario, evitando ogni scelta precoce ed affidando ad un unico organismo la funzione di preparazione didattica, tirocinio, reclutamento ed aggiornamento, graduando i modi e i tempi a seconda delle destinazioni d'insegnamento;
- i) ad assicurare all'istruzione professionale identica dignità e potenzialità culturale degli altri canali di formazione, facendo seguire ad un primo biennio di formazione pratica un triennio di integrazione teorica che consenta l'accesso alle università;
- 1) a riformare il calendario scolastico nel senso di assicurare una più costan-

te funzionalità della scuola anche come servizio sociale;

- m) a studiare un provvedimento che introduca in tutta la scuola principi di continua sperimentazione, atti ad evitare i fenomeni d'irrigidimento e d'invecchiamento di una normativa eccessivamente rigida ed analitica;
- n) a compiere, infine, un ingente, qualificato sforzo finanziario diretto ad assicurare che la condizione di censo non costituisce in alcun caso privilegio od ostacolo al reperimento dei migliori, configurando progressivamente il diritto allo studio come impegno di pieno tempo del docente e dello studente, a cominciare dalla scuola secondaria superiore, dove la strozzatura di classe tende a selezionare i giovani non secondo le capacità presenti o potenziali, ma secondo le condizioni socioeconomiche delle famiglie. (moz. 24)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PIOVANO, ROMANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Perchè precisi i suoi orientamenti in merito alla applicazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e in particolare perchè faccia conoscere:

- a) sulla base di quali considerazioni di legittimità e di merito abbia emanato la sua circolare n. 288 del 19 giugno 1968 con la quale si davano disposizioni ai rettori delle università e dei politecnici affinchè fosse sospesa l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra ricordata a favore delle organizzazioni rappresentative studentesche;
- b) quale sia il tenore del parere del Consiglio di Stato in base al quale è stato inviato ai rettori il telegramma ministeriale del 24 luglio 1968, che faceva divieto ai consigli di amministrazione delle università di erogare tali contributi alle assemblee studentesche costituitesi in luogo degli organismi rappresentativi già esistenti, minacciando di considerare responsabili in solido i membri dei consigli di amministrazione per ogni eventuale inosservanza;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

- c) quale concetto abbia il Governo del diritto degli studenti a darsi autonomamente propri rappresentanti, visto che pretende di sindacare le modalità di formazione delle organizzazioni rappresentative studentesche, introducendo a tale proposito distinzioni che gli studenti rifiutano o che la legge non contempla;
- d) che cosa attenda per sbloccare la situazione, che si traduce in un'autentica vessazione contro le rappresentanze studentesche, esposte inopinatamente a non poter far fronte ai loro impegni finanziari, e suscita crescenti proteste tra gli studenti che si vedono privati di servizi per i quali versano i loro contributi all'atto dell'iscrizione. (interp. 42)

TERRACINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — In relazione alla discussione su eventuali radicali mutamenti del calendario scolastico, da tempo avviata sulla stampa e in appositi convegni da alcuni limitati settori economicamente interessati e con la partecipazione, da questi abilmente ma inopportunamente sollecitata, di certi funzionari dell'Amministrazione, per sapere se, per troncare definitivamente le connesse attese e per ridare alle famiglie, allarmate dal silenzio governativo in materia, l'auspicata tranquillità, non avverta la necessità di assumere in argomento, senza ulteriori ritardi, una precisa e responsabile posizione. (interp. - 61)

SPIGAROLI, LIMONI, BALDINI, LA ROSA, BERTHET, BERTOLA, DE ZAN, ZACCARI, VENTURI, DONATI, BURTULO, SEGNANA, MAZZOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

- 1) se, in relazione alla impellente necessità di creare nuovi posti-alunno per far fronte alle rilevanti crescenti carenze, non intenda introdurre nuove procedure per una più rapida utilizzazione di fondi resi disponibili dalla legge n. 641 del 1967 nel quinquennio 1967-71 per la costruzione di nuovi edifici scolastici ed universitari:
- 2) se, in considerazione delle gravi difficoltà derivanti dall'insufficienza dei fondi re-

- si disponibili per il trasporto degli alunni della scuola media dalla legge n. 942 del 1966, non ritenga di presentare un provvedimento con cui venga per lo meno raddoppiata la spesa prevista per il corrente anno scolastico e per il prossimo;
- 3) se non ritenga che si debbano prendere urgenti iniziative allo scopo di sensibilmente attenuare l'attuale stato di precarietà del rapporto di impiego dei professori non di ruolo delle scuole secondarie statali mediante l'introduzione del principio dell'incarico a tempo indeterminato;
- 4) se, per realizzare una più ampia sistemazione nei ruoli del predetto personale — creando in tal modo le condizioni per un più efficiente funzionamento della scuola — non giudichi opportuno adottare nuovi criteri per un rapido e puntuale adeguamento del numero delle cattedre alla situazione di fatto;
- 5) se è stata portata a termine la prima fase dell'applicazione della legge n. 444 per l'entrata in funzione della scuola materna statale e con quali risultati per quanto concerne il numero complessivo delle scuole istituite e dei bambini che la frequentano;
- 6) se, in relazione alla benemerita ed insostituibile attività svolta dalle scuole materne non statali, che accolgono oltre il 50 per cento dei bambini dai tre ai sei anni, e considerando la generale povertà di mezzi economici di cui tali scuole dispongono, non valuti opportuno ed urgente presentare un provvedimento per un adeguato aumento delle somme stanziate, per il funzionamento di tali scuole, dalla legge n. 444 del 1968. (interp. 78)

JANNUZZI Onofrio. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per avere assicurazione che i provvedimenti recentemente da lui annunziati alla televisione, e particolarmente quelli relativi alla formazione delle commissioni di esame, alla riduzione delle materie di esame e all'abolizione della sessione autunnale, saranno presentati come disegno di legge al Consiglio dei ministri più prossimo e sottoposti immediatamente dopo all'approvazione del Parlamen-

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

to, in modo che la emananda legge possa entrare in vigore nel corrente anno scolastico.

Per conoscere, altresì, se il Governo, data l'urgenza e la necessità evidenti di provvedere anche per il presente anno, non ritenga di emanare le norme di cui sopra anche a titolo transitorio con decreto-legge. (interp. - 89)

VERONESI, GERMANO', PREMOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. — Per avere esatte notizie sui gravi fatti verificatisi ai primi di febbraio 1969 nell'Università di Bologna, dove gruppi di studenti, per ragioni discutibili nel merito e fatte valere in modi inaccettabili, procedevano all'occupazione del rettorato e degli uffici amministrativi, provocando profondo turbamento nell'opinione pubblica cittadina.

In particolare, per sapere se sia esatto, come apparirebbe dai primi accertamenti, che in tale occasione siano stati manomessi registri, bilanci, diplomi, verbali e documenti, anche riservati, e che questi siano stati riprodotti, menomando così diritti e garanzie di coloro che hanno partecipato in passato alla vita dell'ateneo, e se, infine, siano scomparsi valori anche personali degli addetti agli uffici.

Per conoscere, infine, i provvedimenti e le disposizioni che il Governo intende prendere al fine di garantire il regolare libero funzionamento dell'Università, del suo rettorato e dei suoi uffici amministrativi, che svolgono funzioni pubbliche, nel beninteso interesse di coloro che frequentano o hanno frequentato l'Università stessa. (interp. - 92)

LISI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se intenda — come chiede l'interpellante — disporre la sospensione della « sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media », indetta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Al riguardo si fa rilevare che tale sospensione deve ritenersi legittima, doverosa ed opportuna, per i seguenti motivi:

- 1) legittima, perchè l'articolo 7 della menzionata legge n. 603, nel mentre prevede il termine massimo (31 dicembre 1967) entro il quale deve essere indetta la sessione degli esami in parola, non fissa il termine massimo entro il quale tale sessione deve essere tenuta;
- 2) legittima e doverosa per tutti quei motivi svolti e contenuti:
- a) nel disegno di legge e annessa relazione — n. 183, di iniziativa del senatore Murmura, comunicato alla Presidenza il 17 settembre 1968 e avente per oggetto: « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado »;
- b) nella proposta di legge e annessa relazione n. 49 di iniziativa dei deputati Foderaro, Ruffini, Caiazzo e Martini Maria Eletta, presentata l'8 giugno 1968 e avente per oggetto: « Immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo »;
- c) nella proposta di legge e annessa relazione n. 660, di iniziativa dei deputati Bronzuto, Tedeschi, Pascariello ed altri, presentata il 13 novembre 1968 e avente per oggetto: « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado »;
- 3) doverosa ed opportuna, perchè la richiesta sospensione riguarda circa 50.000 insegnanti i quali, legittimamente e con fiducia, attendono che il Parlamento italiano approvi, pur con gli eventuali emendamenti, i menzionati disegni e proposte di legge, mentre in caso di mancata sospensione della sessione di esami, come già preannunciato dalla loro associazione sindacale (SNAFRI), entrerebbero in sciopero, con conseguente ulteriore turbamento del già tanto tormentato settore della scuola. (interp. 96)

NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FILETTI, GRI-MALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

pubblica istruzione. — Con riferimento alle richieste del personale insegnante fuori ruolo degli istituti d'istruzione secondaria ed agli scioperi in corso della categoria, per conoscere se non intendano disporre l'immediata sospensione degli esami di abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e la sua trasformazione in abilitazione didattica, da attuarsi secondo i contenuti e le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, fermi restando i limiti di servizio e le altre norme stabiliti nel citato articolo 7 della legge n. 603 del 1966.

In ogni caso, per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per una rapida sistemazione in ruolo del personale interessato. (interp. - 102)

BONALDI, D'ANDREA, GERMANO', PRE-MOLI, VERONESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Gli interpellanti,

richiamata la mozione da essi presentata al Senato e recante il n. 19, nella quale si pone in evidenza lo stato di disordine e di progressivo deterioramento della scuola italiana, nei suoi vari ordini e gradi, e si impegna il Governo a provvedere adeguatamente al riguardo con ogni sollecitudine;

ritenuti il grave disordine ed i continui fenomeni di violenza che frattanto turbano la vita scolastica italiana e che, in ispregio alle vigenti leggi, hanno condotto all'occupazione di scuole e di università, a cominciare dall'Università di Roma, da molti giorni occupata e devastata e teatro, il 27 febbraio 1969, di tragici avvenimenti.

chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare, nel rigoroso rispetto della legge, della regola democratica e del principio dell'autonomia universitaria, per assicurare a tutti i giovani il diritto allo studio e per eliminare manifestazioni di minoranze faziose che esorbitano dai confini della civile protesta e sono deliberatamente volte a « contestare » i principi fondamentali del regime di libertà e di convivenza democratica. (interp. - 105)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ROSSI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga indifferibile una precisa risposta alla richiesta avanzata dal comune di Terni per istituire scuole statali per l'infanzia in quattro grandi quartieri della città.

L'interrogante fa presente che un'ulteriore perdita di tempo, tenuto anche conto degli atti che l'Amministrazione locale deve poter compiere per la materia di sua competenza, comprometterebbe l'istituzione delle scuole stesse per l'anno scolastico 1968-69. (int. or. - 199)

PIOVANO, ROMANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga di intervenire per riportare la serenità tra gli studenti delle scuole romane, profondamente turbati dal clima di repressione autoritaria instaurato in particolare al liceo « Mamiani », dove il preside ha colpito con gravi provvedimenti disciplinari tre allievi rei di essersi vivacemente fatti interpreti delle richieste dei loro compagni, e al liceo « Plinio », dove il preside ha imposto ad alcuni alunni il taglio dei capelli e della barba, per costringerli ad adeguarsi a sue personali vedute in fatto di abbigliamento, e ha sottoposto la scolaresca tutta a vessazioni di vario genere.

È chiaro che l'auspicata normalizzazione dei rapporti all'interno della scuola non può non partire dalla cancellazione dei provvedimenti disciplinari, dalla cessazione di ogni intervento poliziesco negli istituti e dal riconoscimento delle aspirazioni degli studenti ad un costume di democrazia. (int. or. - 261)

PELLICANO', PREZIOSI, TOMASSINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi nei confronti di quelle forze di polizia che, nella mattinata del 21 ottobre 1968, hanno impedito, con la ormai indiscriminata violenza, che si svolgesse con calma una manifestazione di numerosi studenti che — confluiti da molti istituti romani davanti al liceo « Mamiani » di Roma — avevano dato inizio ad

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

un *teach-in* di protesta contro il grave episodio di repressione messo in atto dal preside di quel liceo. (int. or. - 262)

BONAZZI, FARNETI Ariella. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. - Per sapere se non ritengano che il comportamento tenuto in questi giorni da parte di talune autorità scolastiche e di polizia di Bologna e di Imola, le quali hanno esercitato minacciose pressioni ed hanno ordinato violente cariche poliziesche contro migliaia di giovani studenti degli istituti medi superiori che nelle due suddette città manifestavano contro l'anacronistica struttura della scuola nel nostro Paese, non contrasti profondamente con gli impegni assunti verso i problemi della scuola e con le nobili parole rivolte ai giovani dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della presentazione del programma dell'attuale Governo.

In particolare gli interroganti chiedono se intendono provvedere affinchè vengano accolte, da parte delle autorità scolastiche, le richieste unanimemente avanzate dagli studenti per il rinnovamento democratico e moderno della scuola italiana e siano adottati provvedimenti nei confronti di quei funzionari della polizia e della scuola che, a Bologna e ad Imola, si sono resi colpevoli delle pressioni, delle minacce e delle violenze sopra ricordate. (int. or. - 312)

FARNETI Ariella, BONAZZI — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Premesso che a Forlì, il 16 novembre 1968, ingenti forze di polizia, guidate dal Questore e chiamate dal Preside dell'istituto magistrale, si sono violentemente scagliate contro gli studenti che intendevano riunirsi democraticamente in assemblea e li hanno cacciati dalla loro scuola, e che, successivamente, il 18 novembre, in Piazza Morgagni, davanti al liceo scientifico, i poliziotti si sono scagliati contro gli studenti delle scuole medie in sciopero, malmenandoli, pestandoli con le camionette, i manganelli e le catene;

rilevato come questi episodi di violenza, di repressione e di intimidazione vadano

moltiplicandosi in ogni città d'Italia in contrasto coi dettami dell'articolo 2 della Costituzione che recita: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità... »;

considerato che nella scuola, dove si dovrebbe formare la personalità dei giovani, questi vengono repressi e malmenati,

gli interroganti chiedono quali misure si intendano adottare per:

- porre fine all'intervento della polizia e colpire i responsabili delle azioni di violenza commesse ai danni degli studenti;
- 2) accogliere la giusta richiesta degli studenti per il diritto di assemblea nei locali della scuola, nel quadro di un radicale rinnovamento e della democratizzazione delle istituzioni scolastiche. (int. or. - 330)

GIANQUINTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso che il Provveditore agli studi di Venezia ed i capi degli istituti medi superiori, riuniti in assemblea, hanno approvato il seguente ordine del giorno:

« L'astensione dalle lezioni, nei giorni 8 e 9 ottobre 1968, degli alunni è stata determinata da influenze e tendenze che per nulla o assai poco hanno rapporto con l'attuale situazione scolastica. Si denunciano pertanto alla opinione pubblica e alle famiglie le istanze, inaccettabili dal punto di vista giuridico, sociale e pedagogico, che gli studenti sollevano, concretantisi quasi tutte nell'eversione di quei valori che la scuola, affidata ad elementi coscienti, non può che salvaguardare nella loro interezza contro ogni demagogica pressione tendente appunto a svilirla nel suo compito di civile e disciplinata esistenza. Si sottolinea che parziali carenze ad essa imputabili non sono dovute ad autoritarismo o ad incompetenza, ma proprio al suo sforzo di andare incontro alla più sostanziale e valida richiesta degli studenti: quella di estenderla ed adeguarla ai bisogni di una civile collettività. Si invitano i genitori degli alunni ad affiancare l'azione della scuola nell'esclusivo interesse della educazione dei loro figli

28 Febbraio 1969

che, dal perdurare di uno stato simile di cose, non può che uscirne compromessa »,

l'interrogante chiede di conoscere se, a fronte di tale assurda posizione di incomprensione, di autoritarismo e di rottura, il Ministro non intenda intervenire perchè i rapporti tra presidi, professori e studenti siano impostati su base democratica e perchè nei confronti degli studenti in sede di scrutinio non vengano adottate punitive misure di rappresaglia. (int. or. - 370)

SAMARITANI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere se sono a conoscenza che l'agitazione studentesca nel ravennate si è estesa a nove istituti medi superiori e che nella giornata di martedì 26 novembre 1968 a Ravenna, mentre il preside dell'istituto tecnico « Ginanni » ordinava la chiusura dei cancelli per impedire agli studenti l'accesso allo edificio scolastico, si diffondeva la notizia che i presidi del liceo scientifico e dell'istituto magistrale avevano notificato alla Procura della Repubblica l'avvenuta occupazione dei locali.

Questi atti hanno determinato l'organizzazione di una manifestazione degli studenti contro i quali sono intervenute le forze di polizia che, senza alcun preavviso, hanno picchiato e malmenato persino giovanissime studentesse.

Considerato che questi episodi di violenza e di repressione si svolgono ormai sistematicamente in ogni città, si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare e se non ritengano, in particolare, di dover intervenire per impedire l'intervento delle forze di polizia e per accogliere la giusta rivendicazione degli studenti di convocare le assemblee nei locali scolastici per affermare in modo pieno i loro diritti democratici, condizione del rinnovamento della scuola e della società. (int. or. - 378)

PAPA, FERMARIELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime sanzioni disciplinari adottate nei confronti di alcuni studenti dell'istituto tecnico « Giordani » di Napoli che avevano manifestato per il diritto di assemblea nella scuola, e se non ritenga di dover intervenire per l'immediata revoca di un provvedimento che risulta ispirato a un chiaro quanto assurdo proposito di rispondere alle richieste, avanzate dal movimento studentesco, di un profondo rinnovamento democratico delle strutture e di tutto l'ordinamento della scuola italiana, con il ricorso alle più dure misure repressive. (int. or. - 394)

MURMURA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intenda revocare o, quanto meno, sospendere gli esami per l'abilitazione riservata indetti a mente della legge n. 603 del 1968.

Infatti, la evidente illegittimità della norma contenuta nell'articolo 7, la inequivocabile ingiustizia del trattamento riservato agli insegnanti fuori ruolo, la esigenza di una valutazione globale della posizione dei docenti di ogni ordine e grado, impongono, nell'interesse della scuola, l'obiettivo riesame dell'intera situazione, avente quale irreversibile premessa, anche allo scopo di scongiurare lo sciopero indetto dal sindacato degli insegnanti fuori ruolo, l'adozione del richiesto provvedimento, la cui profonda moralità non sfugge alla sensibilità ed alla intelligenza del Ministro. (int. or. - 437)

BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte alle recenti, estese agitazioni di migliaia di studenti degli istituti professionali di Stato che si sono verificate in numerose città italiane. Esse hanno messo in evidenza situazioni incongruenti e talora assurde come quelle che attengono al mancato riconoscimento giuridico del titolo di studio e all'esigenza di una ristrutturazione dell'ordinamento scolastico dei suddetti istituti.

Gli interroganti chiedono se il Ministro non intenda esaminare la possibilità di misure immediate ed urgenti ai fini di una ri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 FEBBRAIO 1969

forma organica dell'intero settore dell'istruzione media superiore e dell'istruzione professionale, riforma per la quale è possibile riscontrare da parte del Governo un ritardo assai grave, che è causa di così profondo disagio nel Paese. (int. or. - 476)

MASCIALE, VALORI, DI PRISCO, PELLI-CANO', CUCCU, LI VIGNI, ALBARELLO, PREZIOSI, TOMASSINI, RAIA, NALDINI, MENCHINELLI, FILIPPA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — In relazione all'inspiegabile ritardo nell'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, gli interroganti chiedono di conoscere:

- 1) quante sezioni di scuola materna statale sono state programmate per l'anno scolastico in corso;
- 2) quante delle predette sezioni sono in funzione e dove;
- 3) se è nelle intenzioni del Governo assicurare la fornitura delle attrezzature indispensabili ad ogni sezione, almeno a partire dal 1º ottobre 1969, al fine di sgravare i comuni da tale onere;
- 4) se e quando s'intende superare l'incredibile ritardo nella costruzione degli edifici scolastici a carico dello Stato che, secondo la legge n. 444, « devono essere in funzione entro il 1° ottobre 1969 »;
- 5) se e quando saranno pubblicati gli orientamenti e il regolamento che la legge n. 444 prescrive siano emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. (int. or. 479)

MASCIALE, CUCCU, VALORI, DI PRISCO, LI VIGNI, PELLICANO', ALBARELLO, PREZIOSI, TOMASSINI, FILIPPA, NALDINI, RAIA MENCHINELLI. — Al Ministro della publica istruzione. — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare con urgenza, in attesa di più organici provvedimenti da inserire nella riforma della scuola media inferiore e superiore, perchè sia assicurata ai 100 mila professori « fuori ruolo » una condizione stabile e dignitosa di lavoro.

Gli interroganti ritengono che non si debba rinviare ancora la soluzione del delicato problema ricorrendo ad assurdi pretesti, in quanto l'instabilità dell'occupazione, la snervante attesa delle nomine annuali, pronte a scadere ogni 30 settembre per rinnovarsi senza alcun obiettivo criterio e presso sedi diverse e il congelamento della già insufficiente retribuzione, sono cause determinanti di un profondo disorientamento morale e didattico che danneggia in misura incalcolabile la scuola italiana ed i giovani che la frequentano.

Gli interroganti chiedono, pertanto:

- 1) la soppressione dell'ordinanza annuale per gli incarichi e le supplenze e la sua sostituzione con la nomina a tempo indeterminato, con diritto alla stabilità di sede:
- 2) la soppressione del concorso di abilitazione e la sua sostituzione con un unico concorso per titoli (int. or.-482)

TOGNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — in relazione alle prolungate manifestazioni studentesche che ancora impediscono il normale andamento della vita universitaria, a prescindere dalle ragioni di fondo che sono all'origine della crisi stessa, nonchè in relazione agli eccessi che, in tali occasioni, pongono in grave pericolo la stessa incolumità fisica degli studenti — quali siano gli intendimenti del Governo per garantire — come è suo compito d'ufficio — il pieno rispetto della legge e, quindi, le libertà di tutti i cittadini. (int. or. - 509)

LISI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per i quali, in sede di applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, non abbia ritenuto di dare la precedenza, nelle nomine, a quelle aspiranti all'incarico nelle dette scuole materne fornite del titolo specifico di abilitazione all'insegnamento per i giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (maestre giardiniere).

93^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 Febbraio 1969

Al riguardo, l'interrogante fa rilevare che l'articolo 9 della menzionata legge n. 444, mentre prescrive, per le diplomate dalle scuole e dagli istituti magistrali, il conseguimento di una specifica abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne statali, riconosce già valida l'abilitazione all'insegnamento per i giardini d'infanzia.

Per sapere se non intenda, pertanto — come ritiene legittimo e doveroso l'interrogante — modificare parzialmente l'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1968 (con

la quale è stata stabilita, inspiegabilmente, la compilazione di un'unica graduatoria provinciale) nel senso che, per le abilitate all'insegnamento nei giardini d'infanzia, venga compilata una distinta graduatoria. (int. or. - 510)

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari